



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2022-2024

SOMMARIO

PARTE GENERALE	7
1 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	7
1.1 Strategia, contenuti, ambito di applicazione e periodo di riferimento	7
1.2 Elaborazione, struttura e pubblicazione	11
1.3 Analisi del contesto	13
2 L'integrazione della strategia di prevenzione con le altre azioni strategiche	17
2.1 Il collegamento con il ciclo della performance e gli obiettivi strategici	17
2.2 Il collegamento con la programmazione degli obiettivi individuali e la valutazione della performance	19
3 La collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	20
4 La valutazione del rischio di corruzione	21
4.1 La programmazione per il 2022	23
SEZIONE I – ANTICORRUZIONE	25
1 Le misure di prevenzione della corruzione	25
1.1 Le misure generali	25
1.1.1 La trasparenza	25
1.1.2 Rotazione	25
1.1.3 Codice di comportamento	27
1.1.4 Conflitto di interesse e obbligo di astensione	30
1.1.5 Svolgimento di incarichi d'ufficio ed <i>extra</i> -istituzionali	31
1.1.6 Regime di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali	31
1.1.7 Incarichi affidati nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione	33
1.1.8 Formazione di commissioni e assegnazioni agli Uffici	33
1.1.9 Cessazione dal rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	34
1.1.10 Ricorso all'arbitrato con modalità che assicurino la pubblicità e la rotazione	35
1.1.11 Il rispetto dei termini procedurali	35
1.1.12 Tempi di pagamento	36
1.1.13 Patti d'integrità	37
1.1.14 Vigilanza sugli enti pubblici e privati	37
1.1.15 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)	38
1.1.16 Formazione	40
1.1.17 L'informatizzazione e l'interdipendenza con altri sistemi operativi di gestione	41
1.1.18 Le altre misure generali	42
1.2 Le misure specifiche	43
1.2.1 Le misure per l'erogazione di ausili finanziari in caso di emergenza civile	44
1.3 Le misure per l'area di rischio dei contratti pubblici	45
1.4 Le misure per le procedure di reclutamento del personale	51
1.5 Le misure per la semplificazione	51
1.6 Il R.A.S.A. (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)	52

1.7	Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette	53
1.8	I Fondi strutturali	54
2	Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione	55
3	Ciclo della programmazione	55
SEZIONE II –TRASPARENZA		56
1	Le misure di trasparenza	56
2	Informazione e pubblicità del P.N.R.R.	58
3	Aggiornamento delle mappature degli obblighi di pubblicità delle Strutture della P.C.M.	58
4	Gli obblighi di trasparenza e la disciplina dei dati personali	59
4.1.	Durata degli obblighi di pubblicazione	59
5	Trasparenza in materia di procedimenti amministrativi	60
6	Trasparenza in materia di affidamento di beni servizi e forniture	61
7	Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.	61
8	Procedimenti di accesso e Registro degli accessi	62
9	Gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali	62
10	Gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza	63
11	Vigilanza sugli enti pubblici e privati	63
12	Pubblicazioni dei Commissari straordinari di Governo	63
13	Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza	64
14	Dati ulteriori	64
14.1.	Orientarsi in P.C.M.	65
14.2	Indicatore delle visite alla sezione Amministrazione trasparente	65
15	Attività informativa/formativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	65
16	Qualità e chiarezza dei dati, delle informazioni e dei documenti	65
17	Revisione della sezione Amministrazione trasparente	66
18	Il sistema di controllo sulle azioni programmate in materia di trasparenza	66

ALLEGATI ALLA PARTE GENERALE E SEZIONE ANTICORRUZIONE

Allegato 1: Elenco dei Referenti anticorruzione e trasparenza

Allegato 2: Registro dei rischi

Allegato 3: Formazione erogata

Allegato 4: Cronoprogramma delle attività

ALLEGATI SEZIONE TRASPARENZA

Allegato 1: Elenco delle mappature degli obblighi di pubblicità delle Strutture P.C.M.

Allegato 2: Cronoprogramma delle attività

ABBREVIAZIONI

A.N.AC.	Autorità nazionale anticorruzione
A.U.S.A.	Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
B.D.N.C.P.	Banca dati nazionale dei contratti pubblici
C.A.D.	D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”
C.I.V.I.T.	Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
Codice generale	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
Codice P.C.M.	Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014
Commissione	Commissione di disciplina della P.C.M
CONSIP	Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
COVID-19	Corona Virus Disease 2019
D.A.G.L.	Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
DI.C.A.	Dipartimento per il coordinamento amministrativo
D.C.I.	Dipartimento casa Italia
D.F.P.	Dipartimento della funzione pubblica
D.I.E.	Dipartimento per l'informazione e l'editoria
DLP.	Dipartimento per il personale
D.P.C.	Dipartimento della protezione civile
D.P.CO.E.	Dipartimento per le politiche di coesione
DI.P.C.P.E.	Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
DI.P.R.U.S.	Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali

D.R.P.	Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
D.S.S.	Dipartimento per i servizi strumentali
D.S.S.-U.I.T.	Dipartimento per i servizi strumentali – Ufficio informatica e telematica
F.O.I.A.	<i>Freedom of information act</i> (accesso civico generalizzato)
G.D.P.R.	General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “ <i>relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE</i> ”
O.I.V.	Organismo indipendente di valutazione
P.C.M.	Presidenza del Consiglio dei ministri
P.I.A.O.	Piano integrato di attività e organizzazione
P.N.A. 2019	Piano nazionale anticorruzione adottato con delibera 13 novembre 2019 dell’A.N.AC.
P.N.A. 2018	Aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione adottato con delibera 21 novembre 2018 dell’A.N.AC.
P.N.A. 2017	Aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione adottato con delibera 22 novembre 2017 dell’A.N.AC.
P.N.A. 2016	Piano nazionale anticorruzione adottato con delibera 3 agosto 2016 dell’A.N.AC.
P.N.A. 2015	Piano nazionale anticorruzione 2013, come integrato e aggiornato dalla delibera 28 ottobre 2015 dell’A.N.AC.
P.N.A. 2013	Piano nazionale anticorruzione approvato con delibera 13 settembre 2013 dalla C.I.V.I.T.
P.N.C.	Piano nazionale degli investimenti complementari
P.N.R.R.	Piano Nazionale di ripresa e resilienza
Pre.Cor.	<i>Software</i> per la gestione delle attività di prevenzione corruzione (Pre.Cor.)
P.T.F.	Piano triennale di formazione
P.T.P.C.	Piano triennale di prevenzione della corruzione
P.T.P.C.T.	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
R.A.S.A.	Responsabile dell’anagrafe della stazione appaltante
R.P.D.	Responsabile per la protezione dei dati personali
R.P.C.T. - Responsabile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri
Referenti	Referenti del R.P.C.T. presso le strutture della P.C.M. in materia di anticorruzione e/o trasparenza

Responsabile/i della/e Struttura/e	Capi Dipartimento, Capi di Ufficio autonomo e Capi delle Strutture di missione non istituite presso altri Dipartimenti
R.T.D.	Responsabile della Transizione Digitale
Segreteria CAI	Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali
S.G.	Segretario generale della P.C.M.
S.M.V.P.	Sistemi di misurazione e valutazione della <i>performance</i>
S.N.A.	Scuola nazionale dell'amministrazione
Struttura/e	Dipartimento/i, Ufficio/i autonomi e Struttura/e di missione non istituite presso altri Dipartimenti
U.B.R.R.A.C.	Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile
U.C.I.	Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità
U.I.T.	Ufficio informatica e telematica del Dipartimento per i servizi strumentali
U.N.A.R.	Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali
U.S.G.	Ufficio del Segretario Generale
U.S.P.P.C.M.	Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media

PARTE GENERALE

1 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024

1.1 Strategia, contenuti, ambito di applicazione e periodo di riferimento

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il Responsabile della trasparenza, anche al fine di facilitare l'integrazione tra la pianificazione delle misure di prevenzione e le attività di implementazione della trasparenza amministrativa. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2017 è stato nominato come R.P.C.T. il Cons. Patrizia De Rose confermata, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021. La strategia di prevenzione del rischio di corruzione della P.C.M. si è concretizzata nella volontà di dare compiuta attuazione alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, seguendone l'impostazione e perseguendone convintamente le finalità, in una logica di innovazione sostanziale e strutturale e non di mero adempimento.

La P.C.M. persegue le proprie finalità istituzionali e conforma il proprio agire al dettato costituzionale, nella consapevolezza che la fiducia che i cittadini ripongono nell'Istituzione dipende anche dal comportamento di ciascun singolo dipendente. Essa intende riconoscere e valorizzare il ruolo dei dirigenti, a cui è affidato il compito delicato e complesso di tradurre gli obiettivi e gli indirizzi politici nello svolgimento dell'azione amministrativa che deve essere imparziale, oltre che improntata ad efficacia, efficienza ed economicità.

È richiesto, a chiunque operi all'interno della P.C.M., il rispetto dei valori dell'etica pubblica, che - tra le altre cose - si traduce in comportamenti volti ad assicurare la qualità delle relazioni con i cittadini, comportamenti improntati al decoro e al rispetto delle Istituzioni ed alla trasparenza sulle attività e sull'organizzazione, per favorire il controllo sociale sul perseguimento degli scopi istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

I dipendenti sono tenuti ad esercitare le funzioni pubbliche loro attribuite nel rispetto della legge, con imparzialità e secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. I dirigenti rappresentano il “presidio organizzativo” del sistema anti-corruttivo e collaborano attivamente con il R.P.C.T.

La gestione del rischio, la cui finalità è di mettere in campo gli interventi per scongiurare eventi illeciti nell'organizzazione, è un processo a sviluppo circolare: la fase di monitoraggio è propedeutica all'aggiornamento del processo, che tiene conto dei cambiamenti di contesto. Il processo deve essere sviluppato in modo che i risultati siano tali da produrre modificazioni nei comportamenti individuali e in quelli organizzativi.

Il presente Piano rappresenta l'aggiornamento al P.T.P.C.T. 2021-2023, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021 conservandone lo stesso ambito di applicazione ed è proposto dal Responsabile.

Il Piano esprime la strategia di prevenzione della corruzione che la P.C.M. intende attuare durante il triennio 2022-2024, con un *focus* sul primo anno di pianificazione, in linea di continuità e in un'ottica di progressivo miglioramento rispetto a quanto già previsto nel P.T.P.C.T. 2021-2023. Una apposita sezione del presente Piano definisce le misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Appare utile ricordare che la predisposizione del presente Piano avviene in un contesto normativo ancora in fase di evoluzione, a seguito dell'intervento di riforma introdotto dall'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, il quale ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione, P.I.A.O.¹

Tale Piano dovrebbe consentire alle pubbliche amministrazioni di racchiudere in un solo atto tutta la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, alla valutazione della *performance*, all'organizzazione e all'allocatione dei dipendenti nei vari uffici, alla loro formazione, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Al fine di garantire piena attuazione all'intervento di riforma, l'art. 6 del citato D.L. n. 80/2021 prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente della

¹ Come noto, il P.I.A.O. ha l'obiettivo di “assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni”, cfr. la Relazione illustrativa relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Repubblica con cui siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani “assorbiti”. La stessa disposizione, al comma 6, stabilisce che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia adottato un “piano tipo” per supportare le amministrazioni nell’elaborazione del P.I.A.O. Al momento l’*iter* per l’adozione dei suddetti provvedimenti risulta ancora in corso.

Secondo il modello legislativo, il P.T.P.C.T. dovrebbe rientrare tra gli atti di pianificazione “assorbiti” dal novello P.I.A.O. e, conseguentemente, le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza inserite nel P.T.P.C.T. sarebbero dovute confluire all’interno di un’apposita sezione del P.I.A.O. (sezione valore pubblico, *performance* e anticorruzione). Tuttavia, in considerazione del protrarsi dei tempi di adozione dei decreti attuativi, che allo stato non rendono possibile un’integrazione complessiva della pianificazione, le misure di prevenzione, per l’anno in corso, vengono incluse nel presente P.T.P.C.T., ferma restando la loro futura integrazione nel P.I.A.O.

Tale rilevanza viene confermata anche dalle disposizioni in tema di *governance* del P.N.R.R. dettate dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”.

Nel definire la *governance* istituzionale e amministrativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), il D. L. n.77/2021 prevede un’articolazione su più livelli.

Per quanto di interesse, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Cabina di regia, organo di indirizzo politico che coordina e dà impulso all’attuazione degli interventi del P.N.R.R., presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Risultano inoltre costituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia per il P.N.R.R. e del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del P.N.R.R.

L'Amministrazione ha adottato, per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 82 del suddetto D. L. n.77/2021, specifiche misure organizzative al fine di individuare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, nuove Strutture e nuove Unità di missione alle quali sono attribuite, fra le altre, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.

Di seguito una tabella sinottica delle Strutture di diverso livello a vario titolo interessate dalla gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo delle attività in attuazione del P.N.R.R.

Struttura	Tipo	Decreto di Istituzione
Unità per la Razionalizzazione ed il miglioramento della regolazione	Struttura di missione istituita presso il Dipartimento affari giuridici e legislativi	D.P.C.M. 28 Giugno 2021 modificato con D.P.C.M. 11 Novembre 2021
Segreteria tecnica P.N.R.R.	Struttura di missione alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri	D.P.C.M. 28 Giugno 2021
Unità di missione P.N.R.R. presso il Dipartimento per la Transizione digitale	Unità di Missione istituite negli indicati Dipartimenti della P.C.M.	D.P.C.M. 30 Luglio 2021
Unità di missione P.N.R.R. presso il Dipartimento per la Coesione		
Unità di missione P.N.R.R. presso il Dipartimento Funzione Pubblica		
Unità di missione P.N.R.R. presso l'Ufficio del Segretario Generale		
Unità organizzativa presso il Dipartimento protezione civile	Unità Organizzative istituite negli indicati Dipartimento della P.C.M.	D.P.C.M. 30 Luglio 2021
Unità organizzativa presso il Dipartimento per gli Affari Regionali		

² L'art. 8 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del P.N.R.R., prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale, che funga da punto di contatto con il Servizio centrale per il P.N.R.R. e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite linee guida da essa adottate.

Struttura	Tipo	Decreto di assegnazione di funzioni
Dipartimento per le Politiche giovanili e Servizio Civile Universale; Dipartimento Per le Pari Opportunità; Dipartimento Per lo Sport Dipartimento Politiche economiche Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità	Attribuzione di funzioni di coordinamento monitoraggio controllo e rendicontazione delle attività previste dal P.N.R.R. a Uffici e Servizi delle indicate strutture	D.P.C.M. 30 Luglio 2021

Per quanto riguarda i Commissari straordinari di Governo e le relative Strutture di supporto, a seguito dell'approvazione del P.N.A. 2017, da parte dell'A.N.AC. e in linea con le indicazioni già contenute nel P.T.P.C.T. 2018-2020 della P.C.M., con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018 è stato modificato l'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante *“Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in P.C.M. ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”*.

Ai sensi di tale D.P.C.M., i Commissari straordinari nominati *ex lege* 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, sono Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Struttura commissariale da loro presieduta; anche per i Commissari nominati ai sensi di leggi speciali vige lo stesso principio, salvo che le Amministrazioni di riferimento dispongano diversamente in sede di proposta di nomina. I Commissari straordinari sono, inoltre, direttamente responsabili dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità.

Il Piano adegua la strategia di prevenzione agli indirizzi impartiti dall'A.N.AC. con i contenuti dei P.N.A. 2019 e, da ultimo, al vademecum *“Orientamenti per la pianificazione per l'anticorruzione e Trasparenza”* pubblicato da A.N.AC. il 22 febbraio 2022.

1.2 Elaborazione, struttura e pubblicazione

In linea con la nuova tempistica richiamata nel paragrafo precedente e considerato che il quadro normativo non si è ancora definito, l'A.N.AC. con delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 ha ritenuto opportuno differire al 30 aprile 2022

il termine ultimo per l'adozione del P.T.P.C.T. 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Piano, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei chiarimenti e indirizzi metodologici diramati da A.N.AC³, aggiorna ed implementa le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il presente P.T.P.C.T. è stato elaborato tenendo presenti gli elementi pervenuti a seguito della consultazione nell'ambito della P.C.M. avviata dal Responsabile e indirizzata ai Capi delle Strutture (cfr.: P.T.P.C.T. 2021-2023, par.7).

La programmazione di attività innovative rispetto al P.T.P.C.T. 2021-2023, è stata condivisa con le strutture interessate.

I contenuti del P.T.P.C.T. sono stati sottoposti anche al Collegio di direzione dell'U.C.I., con particolare riferimento agli aspetti di collegamento con il ciclo della *performance*.

Inoltre, i contenuti essenziali del Piano sono stati oggetto di informativa presentata dal R.P.C.T. all'organo di indirizzo politico in data 10 marzo 2022.

Il Piano si compone di una parte generale, seguita dalla trattazione dell'anticorruzione, corredata dai rispettivi quattro allegati. La trasparenza è parte della strategia di prevenzione della corruzione; pertanto, la programmazione delle misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza costituisce apposita sezione del presente Piano, corredata dei relativi allegati (art. 10, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*".

Dopo l'approvazione da parte dell'Autorità politica, il Piano sarà pubblicato sul sito *internet* della P.C.M., sezione "Amministrazione trasparente" – altri contenuti – prevenzione della corruzione e nella rete *intranet* della P.C.M.

Le attività programmate e scadenzate nel Piano potranno subire una rivalutazione e riprogrammazione a seguito di sopraggiunti indirizzi dell'A.N.AC., dell'approvazione di provvedimenti in materia di assetto organizzativo della P.C.M., nonché di eventuali altre novità normative che dovessero comportare un forte impatto sull'organizzazione e sull'attività della stessa.

³ Per l'anno in corso, l'Autorità ha confermato gli indirizzi già espressi con il Piano nazionale anticorruzione approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019; inoltre, nel mese di febbraio 2022 la stessa ha pubblicato un *vademecum* "*Orientamenti per la pianificazione per l'anticorruzione e trasparenza*" contenente indicazioni operative per le Amministrazioni al fine di pervenire ad una migliore redazione del P.T.P.C.T. (ovvero della sezione di P.I.A.O. dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza).

Le misure oggetto del Piano verranno monitorate in sede di rendicontazione annuale da parte dei Capi Struttura al R.P.C.T. (cfr. par. 2 Sezione anticorruzione). Inoltre, le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza oggetto di obiettivo in sede pianificazione strategica e programmazione della *performance* saranno verificate nell'ambito del monitoraggio strategico annuale e della misurazione della *performance*.

1.3 Analisi del contesto

L'analisi del contesto è funzionale all'elaborazione di una strategia di prevenzione mirata e specifica, in un'ottica relativa e concreta rispetto alle circostanze esterne e interne in cui opera l'Amministrazione. La definizione del contesto avviene per fasi di approfondimento graduale, in relazione all'esperienza maturata sul processo di valutazione del rischio e compatibilmente con le risorse professionali disponibili.

a) Il contesto esterno.

Il centro decisionale e la concentrazione dell'attività della P.C.M. sono individuabili nel territorio di Roma, ove sono presenti le sedi istituzionali; tuttavia, il suo ambito di competenza si estende all'intero territorio nazionale.

Gli stabili rapporti di collaborazione con l'A.N.AC. agevolano la circolazione di informazioni e l'adozione di buone prassi e iniziative di prevenzione.

- Gli stakeholder

Il numero più rilevante degli *stakeholder* con i quali la P.C.M. interagisce è costituito da pubbliche amministrazioni e da organizzazioni internazionali. Le funzioni relative ad alcune aree specifiche-funzionali coinvolgono comunque titolari di interessi collettivi diversi dalle pubbliche amministrazioni, che sono i cd. corpi intermedi, enti ed organismi di settore privati di varia tipologia e, in via residuale, gli utenti persone fisiche. L'analisi degli *stakeholder* evidenzia, quindi, una situazione eterogenea che può richiedere valutazioni ed iniziative differenziate a seconda della tipologia dei soggetti.

Le prime iniziative di confronto con gli *stakeholder* sono state svolte già a partire dal 2020 dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, pianificando e realizzando differenti strumenti per realizzare forme di consultazione e coinvolgimento degli *stakeholder*.

Tali forme di consultazione e coinvolgimento sono state implementate nel corso del 2021 con l'obiettivo di consolidarne la prassi nelle fattispecie e con le modalità in cui esse si sono mostrate più efficaci.

A conclusione di tale fase e tenuto conto degli esiti positivi delle attività sopra riportate, il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale proseguiranno, nel corso del 2022, la realizzazione delle forme di consultazione e coinvolgimento già avviate nel 2021. Ciò al fine di consolidare ulteriormente tali misure nella prassi lavorativa di modo che esse possano costituire a regime degli strumenti di partecipazione.

Nel corso del 2021 il R.P.C.T. ha proceduto, poi, all'individuazione di una ulteriore Struttura che, per le caratteristiche delle funzioni svolte, è stata ritenuta adatta ad avviare la sperimentazione di forme di consultazione. È stato, dunque, interessato il Dipartimento per le pari opportunità per chiedere una proposta di intervento per la progettazione e l'avvio di iniziative di coinvolgimento dei portatori di interessi, suggerendo, in un'ottica di graduale implementazione della misura, di prendere in esame l'attività svolta dall'U.N.A.R. (Ufficio nazionale anti-discriminazione razziali) stante l'attenzione riposta dai Media e nei dibattiti parlamentari.

L'U.N.A.R. ha riportato in maniera analitica le molteplici modalità strutturate di confronto già avviate ed ha avanzato alcune proposte di iniziative in grado di migliorare la gestione del rischio corruttivo e al contempo di realizzare azioni di semplificazione in grado di inserirsi nel contesto di una strategia di prevenzione del rischio corruttivo. Per il 2022, il Dipartimento per le pari opportunità-U.N.A.R. proseguirà nel realizzare le forme di consultazione e coinvolgimento già operate nel 2021 al fine di consolidarle ulteriormente nella loro prassi lavorativa di modo che esse possano costituire delle misure a regime di partecipazione degli stakeholder alle attività d'ufficio e procederà nello sviluppo delle iniziative per migliorare la gestione del rischio corruttivo e delle azioni di semplificazione proposte nel 2021.

Nel corso del 2022, la sperimentazione di forme di consultazione di *stakeholder* riguarderà un ulteriore Struttura che, per le caratteristiche delle funzioni svolte, è stata individuata nel Dipartimento per le politiche antidroga.

Inoltre, in considerazione del consolidato utilizzo dello strumento di consultazione degli *stakeholder*, il Dipartimento della funzione pubblica apporterà il proprio contributo presentando uno studio per l'individuazione di interventi di rafforzamento della partecipazione ai processi decisionali relazionando sulle iniziative programmate.

I suddetti Dipartimenti (Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile, Dipartimento per le pari opportunità-U.N.A.R., Dipartimento per le politiche antidroga e Dipartimento

della funzione pubblica) relazioneranno al R.P.C.T. su quanto previsto nel presente paragrafo nell'ambito della Relazione sul monitoraggio dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui al par. 2 della sezione anticorruzione del presente P.T.P.C.T.

b) Il contesto interno

La specificità della P.C.M., rispetto ad altre Amministrazioni centrali, è data dal fatto che le Strutture svolgono funzioni di supporto ad una pluralità di Autorità politiche (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari), oltre al Segretario Generale a cui, come noto, è affidato anche il potere di indirizzo politico-amministrativo.

La flessibilità organizzativa, la caratteristica di “policentrismo” dal punto di vista politico e la mutevolezza nel tempo propri della P.C.M. (accorpamento o suddivisione di Dipartimenti, istituzione/soppressione di Strutture di missione, modifica dell'assetto delle deleghe politiche) rendono dinamiche le attività di supporto, inevitabilmente influenzate anche dai frequenti cambiamenti di scenario politico-istituzionale.

Pertanto, le attività che presuppongono un assetto organizzativo stabile, come quelle relative al ciclo della *performance*, nonché quelle di pianificazione e programmazione della prevenzione della corruzione e, in particolare, la mappatura dei processi e la gestione del rischio corruttivo, si presentano molto laboriose (si pensi, da ultimo, alle nuove Strutture istituite per l'attuazione del P.N.R.R. cfr. paragrafo 1.1).

Le attività concernenti il monitoraggio sugli adempimenti di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in via di progressivo rafforzamento con il collegamento con il ciclo della *performance*, risultano particolarmente onerose e delicate in ragione dell'accennata complessità e flessibilità organizzativa. L'attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione degli obblighi normativi in materia di trasparenza comporta il monitoraggio periodico di un elevato numero di dati e attività presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Governo, corrispondenti agli obblighi di pubblicità di tutte le Strutture della P.C.M. Inoltre, il monitoraggio degli obblighi di pubblicità dei titolari di cariche di Governo, rispetto ad altre amministrazioni centrali, assume una particolare laboriosità a causa dell'elevato numero di Autorità politiche presenti in P.C.M.

Relativamente alle attività di prevenzione della corruzione, la mappatura e la valutazione del rischio hanno riguardato quasi 3000 processi, dei quali circa 1500 sono stati ritenuti dalle Strutture a potenziale rischio corruttivo (allegato 2).

L'area di rischio più rappresentata risulta essere sempre l'Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture.

Contribuisce all'analisi del contesto interno l'esame dei dati forniti dall'Ufficio politiche formative, attività statistica, responsabilità e disciplina del D.I.P. relativi ai procedimenti disciplinari. A riguardo, le funzioni proprie dell'Ufficio procedimenti disciplinari in P.C.M. sono competenza di una apposita Commissione.

- Procedimenti disciplinari, contenzioso e controlli

A carico del personale in servizio presso la P.C.M. non sono stati avviati, nell'anno 2021, procedimenti disciplinari da parte della Commissione. In un solo caso si è provveduto all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, a cura della Struttura di appartenenza, per un dipendente.

Inoltre, dall'esame dei giudizi di responsabilità pronunciati dalla Corte dei conti negli ultimi cinque anni (2017-2021) che hanno coinvolto la P.C.M. emergono ulteriori elementi.

Risulta, infatti, che una buona percentuale di condanne sono state irrogate dal Giudice contabile nei confronti di soggetti terzi all'Amministrazione che avevano illegittimamente percepito i contributi di legge a sostegno dell'editoria; sul punto si evidenzia che moltissime erogazioni non dovute sono emerse a seguito dei controlli della Guardia di finanza effettuati in attuazione del Protocollo d'intesa tra il D.I.E. e il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie del citato Corpo.

Cospicuo è anche il contenzioso riguardante l'illegittima percezione, da parte di soggetti terzi all'Amministrazione, di benefici economici non dovuti a seguito della proclamazione dello stato d'emergenza scaturente da eventi naturali catastrofici in determinate zone del Paese. Sul punto, in capo al D.P.C. sono attive e monitorate due misure specifiche, che prevedono il controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive concernenti le attività relative alle iscrizioni, contributi, accertamenti e rimborsi alle organizzazioni di volontariato superiori ai 5.000,00 euro e sulle fatture, superiori ai 5.000,00 euro, oggetto di rimborso da parte del D.P.C. alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 recante "*Codice della protezione civile*" (cfr. par. 1.2.1).

2 *L'integrazione della strategia di prevenzione con le altre azioni strategiche*

2.1 Il collegamento con il ciclo della *performance* e gli obiettivi strategici

L'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ai periodi 1 e 2, prevede che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”*.

La norma enuncia un principio ormai consolidato nell'ordinamento e, cioè, quello del coordinamento tra le azioni dell'amministrazione attraverso la fissazione e la condivisione al vertice degli obiettivi strategici.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185, nella Presidenza del Consiglio dei ministri le priorità politiche sono esplicitate ogni anno nelle *“Linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e di quella individuale”*, che vengono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'anno 2022 le Linee guida sono state adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021.

La programmazione strategica relativa all'anno 2022 si colloca nel contesto delle manovre finalizzate al superamento della crisi e al rilancio dell'economia *post* pandemia COVID-19 soprattutto attraverso le azioni pianificate con il P.N.R.R. L'esigenza di attuare il P.N.R.R., che impegna in prima linea la P.C.M., richiede un coordinamento strategico particolare per abbracciare sia la finalizzazione delle azioni necessarie per l'attuazione del Piano sia l'individuazione e la realizzazione delle altre azioni per il raggiungimento di ulteriori obiettivi strategici per l'Amministrazione.

Pertanto, la programmazione strategica in corso comprende, oltre agli obiettivi strategici istituzionali, obiettivi coerenti con gli interventi finanziati nell'ambito del P.N.R.R., per quanto di competenza della P.C.M.

Ciò premesso, le Linee guida 2022 individuano quattro aree strategiche alle quali devono essere ricondotti gli obiettivi di cui alle direttive degli Organi di indirizzo politico amministrativo.

Per quanto interessa in questa sede, un particolare rilievo riveste l'area strategica 4 - *“Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il rafforzamento della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione.”*, in cui si collocano gli obiettivi finalizzati a realizzare gli interventi per rendere l'amministrazione più efficiente ed efficace, per il potenziamento delle risorse umane e quelli, anche trasversali, miranti a mitigare il rischio di corruzione e l'implementazione della trasparenza.

In tale contesto, un ruolo fondamentale è svolto dalle iniziative finalizzate a realizzare la semplificazione, che oltre a rendere l'agire amministrativo più efficiente, concorrono all'attuazione della trasparenza e rappresentano misure di prevenzione della corruzione; infatti, come esplicitato nelle Linee guida, questa *“può trovare terreno fertile nella proliferazione dei passaggi burocratici e nella scarsa chiarezza degli iter amministrativi e delle responsabilità. La realizzazione di importanti interventi di semplificazione, quindi, può contribuire a mitigare il rischio corruttivo.”*.

I binari lungo i quali deve viaggiare l'azione di semplificazione sono quelli della *“razionalizzazione e semplificazione normativa e della semplificazione dei procedimenti e dei processi”*, promuovendo *“azioni volte alla semplificazione, alla razionalizzazione e al miglioramento della qualità della legislazione con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici, nonché di alleggerire gli oneri amministrativi anche in materia di appalti e concorrenza.”*.

Coerentemente con gli indirizzi contenuti nelle Linee guida, le direttive degli organi di indirizzo politico amministrativo devono sviluppare obiettivi che perseguano la semplificazione, anche congiuntamente ad azioni di digitalizzazione, sia curando la continuità con le azioni già pianificate e realizzate durante lo scorso biennio sia programmando ulteriori iniziative.

La stretta relazione tra azioni di semplificazione e interventi di digitalizzazione fa sì che gli indirizzi riconducibili all'area strategica 4 si presentino collegati rispetto a quelli contenuti nell'area strategica 2 relativa agli *“Interventi volti a favorire l'innovazione e le transizioni digitale ed ecologica”*. Infatti, per quanto interessa in questa sede, i progetti di digitalizzazione dei processi, pur prescindendo da una loro rivisitazione per la semplificazione, contribuiscono a mitigare il rischio corruttivo incrementando la trasparenza mediante la tracciatura delle fasi procedurali e l'individuazione dei ruoli.

Pertanto, ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono rilevanti gli obiettivi di digitalizzazione dell'azione amministrativa sia che

producano un impatto verso gli utenti esterni sia che riguardino l'interno dell'Amministrazione.

Al fine di realizzare il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi e le azioni strategici, in base a quanto previsto nel menzionato art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012, le principali linee di pianificazione per la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza sono state portate a conoscenza del Collegio di direzione dell'U.C.I. per eventuali suggerimenti. Le stesse sono state presentate al Sottosegretario delegato per una preliminare condivisione ed eventuali proposte.

2.2 Il collegamento con la programmazione degli obiettivi individuali e la valutazione della *performance*

In linea con quanto previsto nei nuovi Sistemi di misurazione e valutazione della *performance*, S.M.V.P. della P.C.M., approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2021 e applicati a partire dal 1° gennaio 2021, gli obiettivi strategici costituiscono oggetto di programmazione individuale, attraverso la declinazione in obiettivi di *performance* individuale (definiti come prioritari) per i Capi Struttura e per i dirigenti interessati per competenza. Essi a loro volta sono declinati in obiettivi individuali o di gruppo per il personale delle categorie.

Tale processo riguarda conseguentemente anche gli obiettivi direttamente o indirettamente rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le fasi attuative di questi obiettivi sono coordinate e monitorate dal R.P.C.T. e allo stesso rendicontate.

Per quanto riguarda i comportamenti organizzativi, i nuovi S.M.V.P. attribuiscono rilievo all'osservanza dei doveri e degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza. Infatti, sia nel S.M.V.P. per i dirigenti sia nel S.M.V.P. applicabile al personale non dirigenziale, vengono considerati i comportamenti e le prestazioni rilevanti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ai fini della valutazione.

In particolare, il S.M.V.P. dei dirigenti prevede che *“La qualità nell’attuazione degli obblighi e delle misure in materia di anticorruzione e di trasparenza rientra tra i comportamenti organizzativi che caratterizzano la prestazione lavorativa e la performance dei dirigenti della PCM e, pertanto, deve essere presa in considerazione, in sede di misurazione e valutazione della performance individuale. Il valutatore è tenuto a considerare adeguatamente le prestazioni rese in tali ambiti in sede di misurazione e valutazione dei comportamenti organizzativi tenuti dal dirigente valutato.”* (Par. 1.2 del S.M.V.P. dei dirigenti).

Nel S.M.V.P. per il personale non dirigenziale, la *“qualità della compliance agli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza”* costituisce un'area

del comportamento del dipendente da valutare obbligatoriamente che concorre quindi al punteggio da attribuire al valutato insieme alle altre voci che concorrono nell'ambito delle “*Competenze dimostrate, comportamenti professionali e organizzativi*” (parte I della scheda di programmazione e valutazione della *performance* per il personale appartenente alla categoria A, pag. 25 del S.M.V.P. e parte II della scheda di programmazione e valutazione della *performance* per il personale appartenente alla categoria B, pag. 28 del S.M.V.P).

3 La collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Ferma restando la responsabilità dei dirigenti ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”, presso ciascuna Struttura è individuato un dirigente cui sono affidate le funzioni di Referente del Responsabile. I Referenti “*svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività dell'Amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche per quanto concerne gli obblighi di rotazione del personale*” (P.T.P.C. 2015-2017, par. 2).

I Referenti curano il coordinamento delle risposte e della trasmissione alle richieste di informativa del Responsabile, segnalano al Responsabile le eventuali criticità emerse nella valutazione del rischio e nell'applicazione delle misure, al fine di consentire interventi di miglioramento.

L'attività svolta in qualità di Referente è rilevante ai fini della valutazione della relativa *performance* individuale. Inoltre, i valutatori dei Referenti tengono conto dell'impegno richiesto per lo svolgimento di tale incarico nell'assegnazione degli obiettivi.

I dirigenti e il personale non dirigenziale interessato debbono collaborare con il Referente e forniscono tempestivamente i dati e le informazioni richieste.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del Responsabile, dovere la cui violazione è passibile di sanzione disciplinare, così come previsto dall'art. 16 dello stesso D.P.R.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera Struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

L'U.C.I. invia mensilmente una *Newsletter* ai Referenti e ai Capi Struttura per informativa anche sulle iniziative in corso.

L'elenco dei Referenti, salve le successive modifiche, è riportato in allegato al presente P.T.P.C.T. (Allegato 1).

Ogni Struttura deve provvedere tempestivamente a nominare un Referente anticorruzione e trasparenza in caso di cessazione dall'incarico del dirigente preposto o in caso di sua sostituzione, dandone contestuale informativa al R.P.C.T.

In caso di momentanea impossibilità a nominare un Referente del Responsabile, sarà il Capo Struttura ad assumerne le funzioni.

I dirigenti rispondono tempestivamente alle richieste istruttorie del Responsabile e collaborano ai fini dei monitoraggi. In particolare, in fase di predisposizione del P.T.P.C.T., l'U.C.I., il D.I.P., il D.S.S. e l'U.B.R.R.A.C. forniscono le necessarie informazioni.

4 La valutazione del rischio di corruzione

La metodologia di gestione del rischio scelta dalla P.C.M. applica i principi dello *standard* ISO 31000 e conferma, anche per il triennio oggetto del presente Piano, l'impostazione alla base del primo P.T.P.C. della P.C.M., approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2014, in cui l'identificazione dei processi a rischio corruttivo parte dall'analisi dell'insieme delle linee di attività utilizzate nell'ambito della contabilità analitica. Il processo di analisi dei rischi è coerente con le indicazioni fornite da A.N.AC. con il P.N.A. 2019, tuttora vigenti⁴.

Nel corso del 2021 l'U.C.I. ha dato seguito ad iniziative di semplificazione e digitalizzazione che hanno interessato i settori del coordinamento del controllo di gestione e di prevenzione della corruzione introducendo un nuovo modello logico di interazione tra la base dati delle linee di attività e i relativi aggiornamenti (controllo di gestione) e la mappatura dei processi a rischio e relativi aggiornamenti (attività di prevenzione della corruzione).

L'Ufficio, nel proseguire l'attività di standardizzazione delle linee di attività già avviata con le Strutture della P.C.M., che ha riguardato, in una prima fase,

⁴ Per ulteriori informazioni circa la metodologia di analisi del rischio, il questionario per la rilevazione dei rischi, le caratteristiche e principali funzionalità del software Pre.Cor. (prevenzione Corruzione) si rimanda ai precedenti P.T.P.C.T. pubblicati sul sito di Governo www.governo.it alla pagina <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/index.html>.

alcune linee di attività “di supporto”, ha effettuato una revisione delle linee già razionalizzate integrandone l’elenco con ulteriori linee di attività standardizzabili. L’identificazione di linee e di indicatori standardizzati anche per le “attività comuni” ha comportato la semplificazione del processo di definizione e revisione della mappatura delle linee di attività. La standardizzazione, attraverso una omogeneizzazione della denominazione delle linee e della definizione degli indicatori che ne misurano i relativi prodotti, ha lo scopo di rendere le misurazioni di controllo di gestione più immediate e prive di ambiguità.

L’utilizzo della base dati delle linee di attività standardizzate (suddivisa in linee “proprie” delle Strutture, “linee di supporto”, applicabili a tutte le Strutture, e “linee comuni” applicabili a più Strutture) a supporto della attività di prevenzione della corruzione, ha richiesto una manutenzione evolutiva del sistema Pre.Cor., completata e collaudata nel mese di novembre 2021.

Con la manutenzione evolutiva sono state introdotte nuove funzioni informatiche per i dirigenti utilizzatori, che saranno così resi autonomi nel gestire⁵ l’afferenza dei processi a rischio rispetto alle linee di attività di competenza.

Il nuovo modello logico e le nuove funzioni a supporto dell’analisi del rischio saranno resi disponibili all’utenza nel corso della prossima campagna Pre.Cor. (cfr. par. 4.1).

L’iniziativa dà attuazione concreta agli indirizzi del P.N.A. 2019 in cui l’Autorità evidenzia che “...*uno degli scopi della mappatura dei processi sia di far emergere ridondanze, duplicazioni e inefficienze. Procedere ad una semplificazione del processo molto spesso rappresenta una efficace misura di prevenzione della corruzione.*” (cfr.: Allegato 3 al P.N.A. 2019, pag. 41).

L’*outcome* atteso da questo complesso lavoro è quello di pervenire ad una maggiore omogeneità e trasparenza nel processo di analisi e valutazione del rischio e di conseguire un consistente miglioramento nella qualità dei dati a supporto della attività di prevenzione della corruzione. Non meno importante, l’opportunità di rendere i dirigenti maggiormente consapevoli nel processo che va dalla conoscenza della linea di attività di competenza alla successiva individuazione e valutazione dei processi potenzialmente a rischio.

⁵ Le nuove funzioni informatiche prevedono, a fronte di cambiamenti di linee di attività o a fronte dell’introduzione di linee standardizzate, che il dirigente responsabile di ciascun processo potenzialmente a rischio corruttivo, possa decidere se il processo a rischio censito su una linea considerata non più valida (obsoleta), deve essere cancellato ovvero transitato “tal quale” su una linea di nuova istituzione eventualmente con una rivalutazione del rischio o se il processo vada a far capo su una linea standardizzata (di supporto o comune).

4.1 La programmazione per il 2022

Per garantire l'attuazione di misure di prevenzione della corruzione, non solo per le strutture tuttora non contemplate nel registro dei rischi, ma soprattutto per le strutture operanti nei nuovi settori di attività in attuazione del P.N.R.R., il R.P.C.T. prevede, nel corso del primo semestre, l'apertura di una nuova campagna di rilevazione del rischio corruttivo.

La campagna procederà in modo sistemico attraverso una precisa calendarizzazione dei lavori atta a consentire alle Strutture interessate un agevole e consapevole utilizzo della piattaforma Pre.Cor. per l'attività di prevenzione della corruzione.

A tal fine il personale dirigenziale che sarà invitato ad operare la rilevazione del rischio per i processi di competenza riceverà la relativa formazione teorico pratica e sarà coinvolto in tutte le attività istruttorie propedeutiche alla rilevazione del rischio.

Il calendario dei lavori prevederà la rilevazione del rischio nelle Strutture interessate alle attività connesse alla gestione del P.N.R.R. a partire dalle strutture di missione sotto indicate:

- Segreteria tecnica P.N.R.R.
- Unità di missione P.N.R.R. presso l'Ufficio del Segretario Generale.

Successivamente saranno coinvolti i restanti Dipartimenti della P.C.M. limitatamente alle unità di missione, unità organizzative o singoli Uffici e Servizi a vario titolo interessati dalle attività di funzioni di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle attività previste dal P.N.R.R., secondo una calendarizzazione delle attività al vaglio del R.P.C.T.

Per queste Strutture è agli atti lo studio di un *set* di linee di attività da utilizzare ove possibile in modo trasversale e standardizzato che consenta, in modo omogeneo, la rilevazione e valutazione del rischio tra le attività comuni a potenziale rischio corruttivo.

Come di consueto la rilevazione del rischio verrà coordinata dal R.P.C.T. avvalendosi dello *Staff* anticorruzione con il supporto tecnico del D.S.S.-U.I.T. Lo *Staff* presta i servizi di *backoffice*, che vanno dal supporto agli utilizzatori in fase di raccolta dati, fino alla estrazione dei *database* e successiva elaborazione in tabelle di sintesi per l'analisi delle dinamiche di esposizione al rischio della P.C.M. Il D.S.S.-U.I.T. presta un servizio di assistenza di secondo livello, in caso di problemi tecnici di particolare complessità non risolvibili dal personale dello *Staff*.

In coerenza con le indicazioni del P.N.A. 2019 e del *vademecum* "Orientamenti per la pianificazione per l'Anticorruzione e Trasparenza" pubblicato da A.N.AC.

nel febbraio 2022, i processi a rischio saranno rilevati nelle consuete aree di rischio generali:

- Acquisizione e progressione del personale;
- Contratti pubblici, già affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenzioso.

Per far emergere la particolarità delle attività connesse al P.N.R.R., la loro complessità e l'eventuale rischiosità, si prevede l'inserimento tra le aree specifiche, oltre alle attività del D.P.C. e alle attività della S.N.A., anche di una area specifica connessa alle attività del P.N.R.R. alle quali ricondurre i processi a rischio che eventualmente saranno rilevati.

Le attività propedeutiche alla apertura della campagna Pre.Cor. sono iniziate nel mese di febbraio c.a. con l'avvio, da parte del Responsabile, delle istruttorie con le strutture coinvolte per la ricognizione delle linee di attività.

Parallelamente a queste attività, nel corso della campagna Pre.Cor., verranno poste in uso le nuove funzioni informatiche collaudate a novembre 2021.

Come esplicitato nel par. 4, nel corso del 2021 l'Ufficio ha operato una vasta standardizzazione delle linee di attività a cui ha fatto seguito un intervento di manutenzione evolutiva del *software* Pre.Cor. con obiettivo di introdurre nuove funzioni informatiche per i dirigenti utilizzatori.

Le nuove funzioni sono ad uso delle strutture già censite in Pre.Cor. e coinvolte dalla standardizzazione delle linee di attività; esse consentono ai dirigenti utilizzatori il trasferimento dei processi dalle linee di attività messe fuori uso alle linee standardizzate o a diverse linee di nuova introduzione.

L'uso delle nuove funzioni, che a regime coinvolgerà tutte le Strutture della PCM e diventerà lo *standard* di funzionamento a fronte di cambiamenti di linee di attività, interesserà per l'anno in corso l'U.C.I. e il D.S.S.

Le Strutture sono state individuate perché interessate nella transizione dei processi su un numero consistente di linee di attività; il *modus operandi* che si verrà a creare rappresenterà *la best practice* su cui organizzare la transizione dei processi a regime per tutte le Strutture della P.C.M.

Nel caso in cui le operazioni dovessero proseguire in celerità, il R.P.C.T. valuterà l'opportunità di affiancare a queste Strutture altre eventuali Strutture con le stesse caratteristiche.

Ai dirigenti coinvolti, come sempre, sarà assicurata la formazione; in questo caso verrà utilizzato il *tool* di autoistruzione realizzato dallo *Staff* anticorruzione, in collaborazione con il D.S.S.-U.I.T., a completamento dell'attività di semplificazione e digitalizzazione oggetto di obiettivo di direttiva per l'U.C.I. per il 2021.

Sarà, come sempre, assicurato il supporto dell'*helpdesk* di primo livello, a cura dello *Staff* anticorruzione, come pure la collaborazione dell'D.S.S.-U.I.T. per la gestione di eventuali problematiche complesse.

SEZIONE I – ANTICORRUZIONE

1 Le misure di prevenzione della corruzione

1.1 Le misure generali

1.1.1 La trasparenza

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono affidate al Responsabile della prevenzione della corruzione. Apposita sezione del presente Piano definisce le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

1.1.2 Rotazione

Rotazione ordinaria del personale addetto alle aree di rischio di corruzione

La L. n. 190/2012 e i P.N.A., a partire dal P.N.A. 2013, considerano la rotazione ordinaria del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione uno strumento importante per prevenire il rischio di corruzione. Nel P.N.A. 2019 (par. 3.1) l'Autorità ha rinnovato la raccomandazione di osservare una maggiore attenzione, nell'adozione dei P.T.P.C.T. circa l'applicazione dell'istituto, sia sotto il profilo di una adeguata programmazione e dei criteri di applicazione della misura sia nell'attuazione della stessa (individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione, periodicità con la quale si intende attuare la misura, caratteristiche della rotazione, e cioè se si applica una rotazione di tipo funzionale o territoriale), nonché sopperire alla mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione.

In linea con quanto previsto nel P.T.P.C.T. 2021-2023 (par. 5.1.2), con Decreto del Segretario Generale 17 maggio 2021, è stato costituito un Gruppo di lavoro con il compito di formulare una proposta di atto di indirizzo per la rotazione ordinaria del personale dirigenziale e di presentarla al R.P.C.T.

Al Gruppo di lavoro, presieduto da un componente del Collegio di direzione dell'U.C.I., hanno partecipato rappresentanti dell'U.C.I., dell'U.S.G. e del D.I.P.. Il gruppo ha prodotto una proposta di atto di indirizzo e una relazione di accompagnamento entro il termine assegnato del 30 novembre 2021.

Nel merito, la proposta di atto di indirizzo prevede il ricorso alla misura in via prioritaria nei settori a "più elevato rischio di corruzione"; tali settori vengono individuati utilizzando un criterio combinato, che si basa sia sul livello di rischio di ciascun processo sia sulla frequenza o numerosità dei processi nelle aree di rischio considerate. Il criterio misto proposto è stato utilizzato per individuare gli Uffici e i Servizi che dovrebbero essere coinvolti nell'applicazione della misura. Ricevuta la documentazione a cura del Gruppo di lavoro nel termine previsto del 30 novembre 2021, il R.P.C.T., dopo aver svolto le valutazioni di competenza, previo confronto con il Capo del D.I.P., ha trasmesso al Segretario Generale la proposta di Atto di indirizzo e la relazione di accompagnamento per i seguiti di competenza.

A seguito dell'adozione dell'Atto il R.P.C.T. provvederà alla diramazione e alla diffusione dello stesso e, conseguentemente, diverranno vincolanti i criteri specifici anche pluriennali da seguire ivi contenuti.

Anche prima della diramazione di tale atto, comunque, tutti i Capi Struttura sono invitati a compiere una valutazione circa la permanenza del proprio personale sui processi a rischio e, se del caso, ad adottare in autonomia la rotazione del personale tra gli Uffici e i Servizi, considerando con attenzione i provvedimenti di rinnovo degli incarichi dirigenziali e le assegnazioni del personale delle categorie, nonché la rotazione nell'assegnazione delle pratiche in alternativa o in aggiunta alla rotazione del personale.

Al fine di assicurare la corretta applicazione della misura della rotazione, saranno promosse e favorite le attività di formazione affinché sia incrementata la qualità delle competenze professionali e trasversali rendendo il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività, prevedendo un effetto positivo sulla continuità operativa delle strutture organizzative, il consolidamento e la trasmissione delle competenze specialistiche e delle conoscenze operative e, di riflesso, sulla fungibilità.

Rotazione Straordinaria

Rimane ferma l'applicazione della rotazione straordinaria nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva secondo la disciplina prevista nell'art. 16, comma 1, lett. *l-quater*) del D.Lgs. n. 165/2001.

Per l'elenco dei reati presupposto richiamati all'intero della Delibera A.N.AC. n. 215 del 26 marzo 2019 (art. 317. Concussione, art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri

d'ufficio, art. 319-bis. Circostanze aggravanti, art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari, art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art. 321. Pene per il corruttore, art. 322. Istigazione alla corruzione, art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, art. 346-bis. Traffico di influenze illecite, art. 353. Turbata libertà degli incanti, art. 353-bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

La delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020 individua, invece, i soggetti tenuti all'adozione del provvedimento motivato di rotazione ovvero quello di permanenza del dipendente nell'Ufficio nel quale si sono verificati i fatti di rilevanza penale o disciplinare.

1.1.3 Codice di comportamento

L'art. 97 della Costituzione prevede che "*I pubblici uffici sono organizzati [...], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*" e il successivo art. 98 che "*I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.*". La L. n. 190/2012 (art. 1, co. 59), definisce le proprie disposizioni come di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2014, registrato dalla Corte dei conti, al n. 2719, in data 15 ottobre 2014 e pubblicato nel sito istituzionale del Governo

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/CodiceCondotta/DP.C.M. 20140916_AllegatoCodicecomportP.C.M..pdf

e nella rete *Intranet* della P.C.M. – sezione Anticorruzione e trasparenza

<http://www.P.C.M..it/NormeDocumenti/Normativa/codicecomportamento/DP.C.M.16set2014.pdf>.

Il Codice di comportamento rappresenta il principale strumento di regolazione delle condotte dei dipendenti, pertanto, tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della P.C.M., sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice P.C.M., nonché quelle contenute nel Codice generale, approvato con D.P.R. n. 62/2013, anch'esso pubblicato nella rete *Intranet* della P.C.M. <http://www.P.C.M..it/NormeDocumenti/Normativa/codicecomportamento/DPR16apr2013Codicecomportamento.pdf> .

Nel corso del 2021 non risultano avviati procedimenti disciplinari né archiviazioni di segnalazioni da parte della Commissione per i procedimenti disciplinari.

I dirigenti sono tenuti a verificare l'osservanza da parte dei collaboratori dei menzionati Codici; inoltre, gli stessi dirigenti e la Commissione per i procedimenti disciplinari sono tenuti ad avviare i relativi procedimenti in caso di violazione.

Gli organi competenti tengono conto dell'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari in sede di valutazione della *performance* individuale.

I dirigenti competenti curano che siano inserite, negli atti di incarico, nei disciplinari di gara o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite disposizioni o clausole di estensione delle disposizioni di detti Codici e di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di specifici obblighi derivanti dagli stessi (cfr. art. 2, comma 2, Codice P.C.M. e art. 2, comma 3, del Codice generale). Le convenzioni stipulate con gli enti *in house* debbono, inoltre, prevedere che nel caso di affidamenti a terzi di una quota della commessa da parte dell'ente *in house*, sia resa palese, mediante la sottoscrizione di apposite dichiarazioni, l'assenza di conflitto di interesse, anche rispetto all'ente *in house* e alla Struttura della P.C.M. committente, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo.

Oltre che ricordare le norme che prevedono situazioni di illecito che possono dar luogo ad ipotesi corruttive, si richiama l'attenzione sul dovere da parte di tutti i dipendenti di utilizzare in modo proprio ed efficiente i beni e le risorse assegnate per motivi di servizio, nonché la stretta osservanza delle disposizioni sulla presenza in servizio e sui casi di assenza, in particolare si richiama l'attenzione dei dirigenti sul dovere di vigilanza.

I dipendenti dell'Amministrazione che erogano le proprie prestazioni lavorative in modalità agile, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dalla P.C.M. e ad utilizzare gli strumenti tecnologici ed informatici forniti dall'Amministrazione per l'esercizio esclusivo dell'attività lavorativa.

Si richiamano, inoltre, tutti i dipendenti e dirigenti all'osservanza di quanto prescritto dall' art. 4 "Regali compensi e altre utilità" del menzionato Codice di comportamento P.C.M. In particolare, il comma 5 del suddetto articolo precisa che *"I doni ricevuti al di fuori dei casi consentiti, se trattasi di oggetti materiali, sono immediatamente messi a disposizione del Dipartimento competente in materia di risorse strumentali a cura del dipendente, al fine della loro tempestiva restituzione o devoluzione a fini istituzionali ovvero ad associazioni di volontariato o beneficenza"*.

Il D.S.S. ha diramato, in data 5 luglio 2017, una circolare esplicativa recante le specifiche modalità procedurali, attraverso le quali i soggetti che hanno ricevuto i doni devono procedere alla consegna degli stessi all'Amministrazione (rete intranet

http://www.P.C.M..it/NormeDocumenti/Circolari/doc/CIR_SG_5luglio2017ConsegnaBeni%20ricevuti.pdf).

Nel corso del corrente anno il DI.P. organizzerà, d'intesa con il R.P.C.T., specifici corsi di formazione sui contenuti del Codice e del presente Piano, da svolgere *in house* e preferibilmente in presenza, ove per motivi sanitari ciò non fosse possibile in modalità *e-learning*, rivolti specificatamente al personale di nuova assegnazione presso la P.C.M. come, ad esempio, neoassunti, comandati, personale dirigenziale ex articolo 19, comma 5-bis e 6, D. Lgs. n. 165/2001, personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, depositata il 3 marzo successivo, l'A.N.AC. ha adottato le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche"

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Del_177_2020LL%20GG_cod_co mp_%202020.pdf .

A seguito dell'emanazione delle predette Linee guida, il R.P.C.T. ha proceduto nel corso del 2020 a riattivare il Gruppo di lavoro interdipartimentale che era stato già istituito con Decreto del Segretario Generale 5 novembre 2018, per elaborare una proposta definitiva di revisione del Codice, alla luce dei nuovi indirizzi diramati dall'Autorità.

Il Gruppo di lavoro, che nel corso del 2021 si è riunito più volte per confrontarsi anche su ulteriori tematiche di interesse specifico per la P.C.M. come i rapporti di consulenza, le comunicazioni inerenti i provvedimenti penali e il lavoro agile, entro il mese di luglio presenterà al R.P.C.T. una definitiva proposta di revisione del Codice.

All'esito dei lavori del Gruppo interdipartimentale, il R.P.C.T. avvierà i necessari passaggi finalizzati alla conclusiva definizione del Codice, tenendo anche conto delle indicazioni di cui al par. 11 delle Linee guida A.N.AC. n. 177 del 19 febbraio 2020, nell'ottica di valorizzare una costruzione progressiva del codice aperta alla più ampia partecipazione.

1.1.4 Conflitto di interesse e obbligo di astensione

Tutti i dipendenti curano le comunicazioni al dirigente relative alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 Codice generale; art. 6 Codice P.C.M.) e ai rapporti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni (art. 6 Codice generale; art. 7 Codice P.C.M.). Il dirigente, prima di assumere le funzioni, comunica al dirigente sovraordinato le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'Ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio (art. 13 Codice generale; art. 17 Codice P.C.M.). Il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 8 del Codice P.C.M. e dell'art. 7 del Codice generale. Si veda in materia la circolare DI.P.R.U.S. n. 20822 del 7 maggio 2015 a firma del Segretario Generale.

Il D.I.P. relaziona al R.P.C.T. sull'applicazione della misura entro il 30 novembre di ciascun anno.

Per quanto concerne il conferimento di incarichi a consulenti, si rammenta che l'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, impone espressamente all'Amministrazione conferente di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (a tale riguardo, appare opportuno richiamare quanto previsto al paragrafo 10 della Sezione trasparenza del presente P.T.P.C.T.).

Con specifico riferimento alle nomine dei Commissari straordinari di Governo, ferma restando l'alta discrezionalità nella loro individuazione, si

richiama la necessità di verificare prima della nomina l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e/o ipotesi di incompatibilità.

1.1.5 Svolgimento di incarichi d'ufficio ed *extra-istituzionali*

Il conferimento di incarichi d'ufficio e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi *extra-istituzionali* può avvenire solo a favore di soggetti che non versano in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale.

Il D.I.P. comunica annualmente al Responsabile, entro la data del 30 novembre, i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione, emersi a seguito delle comunicazioni dei compensi trasmesse in base all'art. 53, comma 11 del D. Lgs. n. 165/2001 e di eventuali segnalazioni pervenute.

Nelle more dell'adozione dell'atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati di cui all'art. 53, comma 5, del richiamato D. Lgs. n. 165/2001, ai fini del conferimento e dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi si applicano i “*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche*” contenuti nel documento elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del D.F.P., delle Regioni e degli Enti locali <http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/rapporto-di-lavoro-pubblico/incompatibilita-cumulo-di-impieghi-e>).

In linea con le previsioni del P.N.A. 2013, restano comunque fermi i casi di deroga di cui all'art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis) D.Lgs. n. 165/2001, per i quali la legge non prevede il rilascio di autorizzazione né un obbligo di comunicazione per il dipendente.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti ai quali è esteso l'obbligo per le Amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001).

1.1.6 Regime di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali

Secondo quanto previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”, i dirigenti debbono rendere le dichiarazioni di insussistenza delle cause

di inconferibilità e di incompatibilità. La dichiarazione relativa alle inconferibilità viene rilasciata all'atto del conferimento dell'incarico ed è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico stesso. La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di incompatibilità deve essere rilasciata nel corso di ciascun anno. Le dichiarazioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente.

Gli interPELLI per il conferimento di incarichi dirigenziali devono tener conto del regime introdotto dal

I dirigenti interessati all'attribuzione dell'incarico oggetto di interpello inviano apposita manifestazione di interesse e disponibilità, secondo le modalità indicate nell'atto di interpello, dichiarando l'insussistenza di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché possibili situazioni di conflitto di interesse, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità, in ottemperanza a quanto prescritto nella direttiva 3 giugno 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Inoltre, i candidati redigono apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'elenco degli incarichi d'ufficio ed *extra-istituzionali* svolti nell'ultimo biennio, gli incarichi in corso, nonché le eventuali condanne penali riportate.

Ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale, i Responsabili delle Strutture verificano l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico oggetto dell'interpello sulla base delle dichiarazioni ricevute. I dirigenti sovraordinati, ove vengano a conoscenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità, anche nel corso del rapporto, ne danno tempestiva comunicazione al DI.P. e al Responsabile per la contestazione all'interessato.

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", il DI.P. effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in merito all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese in connessione all'incarico. Il controllo è effettuato almeno una volta all'anno sulla base di modalità assentite dal Segretario Generale.

Nell'ambito della relazione di monitoraggio annuale di cui al successivo par. 2, il DI.P. comunica al R.P.C.T. gli esiti dei controlli a campione effettuati.

Le misure che le Strutture devono applicare in fase preventiva al conferimento dell'incarico, nonché le misure che il DI.P. dovrà applicare in sede di verifica annuale sono dettagliate nella circolare del 6 novembre 2017 a firma del Segretario Generale, "*Dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi*

del D.Lgs. n. 39/2013 – verifiche alla luce delle linee guida A.N.AC. 3 agosto 2016, n. 833”.

1.1.7 Incarichi affidati nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione

All’atto del conferimento di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione, la Struttura competente deve acquisire apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse, oppure la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. Inoltre, gli interessati devono elencare, anche attraverso il rinvio al *curriculum*, gli incarichi d’ufficio ed *extra*-istituzionali svolti nell’ultimo biennio, gli incarichi in corso, nonché le eventuali condanne penali riportate.

I titolari di incarico e di contratto nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Codice generale e nel Codice P.C.M.

1.1.8 Formazione di commissioni e assegnazioni agli Uffici

Ciascuna Struttura cura l’osservanza delle misure prescritte dall’art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001. In particolare, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale, non è consentito:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Le verifiche circa la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui si intende conferire incarichi sono compiute:

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare

le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;

- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Si richiamano in questa sede le direttive contenute nella circolare DI.P.R.U.S. n. 57241 del 5 dicembre 2014 a firma del Segretario Generale *pro-tempore* che ha indicato i criteri per la composizione delle commissioni di gara, precisando che i componenti devono essere nominati nel rispetto dei principi generali di competenza professionale, rotazione, assenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità e terzietà.

Al fine di diramare indirizzi aggiornati rispetto alla delibera A.N.AC. n. 1201 del 18 dicembre 2019, “*Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001*” e di coordinare gli adempimenti e le verifiche anche rispetto al regime relativo alle inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, nel 2021 il R.P.C.T., in collaborazione con il DI.P. e il D.S.S., ha predisposto una circolare inviata al Segretario Generale. Una volta adottata, il R.P.C.T. provvederà a fornire indicazioni alle Strutture.

1.1.9 Cessazione dal rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*)

L'art. 53, comma 16-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001, c.d. *pantouflage - revolving doors*, prevede l'attivazione di misure atte a prevenire eventuali accordi fraudolenti tra funzionari e soggetti privati nei cui confronti gli stessi dipendenti abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dei tre anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

La violazione della norma comporta delle pesanti sanzioni consistenti nella nullità del contratto eventualmente stipulato e il divieto, per il soggetto privato, di contrarre con la Pubblica amministrazione per il periodo di tre anni nel caso che abbia contravvenuto alle prescrizioni normative.

Al fine di agevolare e tracciare informaticamente il processo di controllo sull'applicazione della misura del *pantouflage o revolving doors*, disciplinato dal comma 16-*bis* dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, è stata realizzata una specifica

piattaforma informatica, elaborata dall'U.I.T. del D.S.S. che consente alle Strutture, attraverso l'accreditamento di un proprio Referente, l'aggiornamento dei dati. Tale applicativo è entrato a regime a partire dal 1° gennaio 2020, data dalla quale ciascuna Struttura dovrà provvedere autonomamente ad aggiornare in maniera tempestiva i dati di propria competenza.

In data 30 giugno 2020 è partita una formale ricognizione presso tutte le Strutture, come previsto dal paragrafo 5.18 del P.T.P.C.T. in cui le stesse hanno aggiornato l'elenco dei dirigenti e dei funzionari che hanno esercitato poteri autoritativi inserendo i dati nell'apposito applicativo.

Inoltre, in linea con quanto previsto dal P.T.P.C.T. 2019-2021, il D.I.P. ha realizzato in condivisione con il R.P.C.T. un *format* per la sottoscrizione da parte dei dipendenti di una "Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *"pantouflage"*, utilizzata a decorrere dal secondo semestre 2019 e conservata agli atti del D.I.P. Tale dichiarazione viene acquisita dal trattamento giuridico al momento del pensionamento.

1.1.10 Ricorso all'arbitrato con modalità che assicurino la pubblicità e la rotazione

Gli Uffici che svolgono attività nell'ambito dell'area di rischio "contratti pubblici", qualora inseriscano negli atti di gara di loro competenza clausole arbitrali, sono tenuti al rispetto dei principi generali di pubblicità e rotazione nella nomina degli arbitri. Nel mese di novembre tutte le Strutture sono tenute a comunicare al Responsabile nell'ambito della relazione finale dei Capi delle Strutture sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione di cui al successivo paragrafo 2:

- 1) se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati nell'anno in corso;
- 2) se sono stati nominati arbitri e se tali arbitri sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all'Amministrazione;
- 3) se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.

1.1.11 Il rispetto dei termini procedurali

La disciplina generale dei termini di conclusione del procedimento trova il suo fondamento normativo negli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Come noto, il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti può rappresentare un evento-sentinella, oltre che di cattiva amministrazione, anche di fenomeni corruttivi.

La L. n. 190/2012 prevede all'art. 1, comma 28, che *“Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”*.

Pertanto, i Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio periodico del rispetto dei termini procedurali per la Struttura di competenza e adottano, qualora emergessero delle criticità, le opportune iniziative per la tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie.

Ciascuna Struttura provvede inoltre alla pubblicazione dei risultati del monitoraggio in Amministrazione trasparente – sottosezione “Altri contenuti” con cadenza semestrale o, nel caso di procedimenti con termine di conclusione superiore a 180 giorni, con cadenza annuale.

Ferme restando le competenze e responsabilità in capo a ciascuna Struttura, il D.I.C.A. coordina il monitoraggio per le Strutture che fanno capo al Segretario Generale.

In riferimento agli esiti del monitoraggio, i Responsabili delle Strutture riferiscono direttamente al R.P.C.T. attraverso la Relazione di cui al par. 2 da trasmettere annualmente entro il 30 novembre.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2, comma 9, della citata L. n. 241/1990, *“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”*

1.1.12 Tempi di pagamento

I dirigenti debbono osservare i termini di pagamento per la pubblica amministrazione, monitorarne l'andamento e adottare iniziative per la tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie.

Anche nel corso del 2022, l'U.B.R.R.A.C., quale Struttura titolare nell'ambito della P.C.M. dei compiti in materia di controllo di regolarità amministrativo-contabile, fornirà indicazioni alle Strutture in merito all'attuazione della normativa di cui all'articolo 41, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, convertito con modificazioni, nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti*

per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”, sui pagamenti relativi a transazioni commerciali.

1.1.13 Patti d'integrità

L'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 riporta che le Stazioni Appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

In linea con quanto già stabilito nei precedenti P.T.P.C.T., gli Uffici competenti devono chiedere ai partecipanti alle procedure indette per l'acquisizione di beni e servizi la sottoscrizione di Patti d'integrità.

Come previsto dal P.T.P.C.T. 2020-2022, Par. 5.1.12 “Patti d'integrità”, il D.S.S., con circolare del 16 novembre 2020 a firma del Segretario Generale, ha proceduto ad aggiornare lo schema di Patto d'integrità allegato alla precedente circolare DI.P.R.U.S. del 5 dicembre 2014, ribadendo che esso deve essere obbligatoriamente acquisito, a pena di esclusione, tra la documentazione di partecipazione alle procedure di affidamento.

Entro il mese di novembre, tutte le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile, nell'ambito della relazione finale dei Capi delle Strutture sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione di cui al successivo paragrafo 2, nella sezione dedicata all'affidamento delle Commesse, notizie in merito all'attuazione di tale misura e se siano state attivate azioni a tutela dell'Amministrazione per violazione del Patto.

1.1.14 Vigilanza sugli enti pubblici e privati

Le Strutture che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici e privati debbono vigilare affinché nei predetti enti sia curata la nomina del Responsabile e sia adottato e aggiornato il P.T.P.C.T.

Le medesime Strutture debbono verificare che presso gli enti sia stato istituito un sistema di monitoraggio sull'implementazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel mese di novembre le Strutture riferiscono al Responsabile l'esito delle verifiche effettuate e le direttive impartite.

Si rammenta l'attualità delle *“Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, adottate dall’A.N.AC. con Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, pubblicate sul sito dell’Autorità, e richiamate nel P.N.A. 2018 (par. 2).

Tali Linee guida riguardano sia le iniziative che debbono essere assunte dalle società e dagli enti di diritto privato controllati e partecipati, sia le attività che debbono essere curate dalle amministrazioni vigilanti. Si richiama in particolare l’attenzione delle Strutture vigilanti sul contenuto dei par. 4.1. e 4.2. del documento, in cui sono fornite indicazioni circa gli adempimenti per la *“Pubblicità relativamente al complesso degli enti controllati o partecipati dalle amministrazioni”* (par. 4.1.) e la *“Vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell’adozione delle misure”* (par. 4.2.).

L’A.N.AC., peraltro, ha ritenuto necessario approfondire il tema con la Delibera n. 859 del 25 settembre 2019.

In tale Delibera è stata sottolineata la *ratio* della normativa di prevenzione della corruzione che attiene all’esercizio imparziale di funzioni e di attività volte al perseguimento di interessi pubblici, all’esigenza di assicurare il buon andamento di attività inerenti alla gestione di servizi pubblici e al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Si raccomanda, pertanto, l’osservanza di quanto contenuto nella richiamata Delibera.

1.1.15 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

L’istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla L. n. 190/2012, che all’art. 1, co. 51, ha inserito l’art. 54-*bis*, all’interno del D. Lgs. 165/2001. In particolare, tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina è stata integrata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*, che ha modificato l’art. 54-*bis* introducendo anche A.N.AC. quale soggetto destinatario delle segnalazioni di *whistleblowing*.

Al fine di agevolare le segnalazioni di illecito o di irregolarità nel rispetto della riservatezza secondo le prescrizioni di legge, la P.C.M. ha realizzato un applicativo che consente l'invio di segnalazioni, mediante una procedura informatizzata che assicura la riservatezza del flusso di dati, in modo che l'identità del segnalante sia conoscibile solo dal R.P.C.T. o, in sua assenza o impedimento, dal funzionario appositamente autorizzato.

Tale procedura informatizzata è operativa sulla rete *intranet* (*Home page* – sezione Anticorruzione e trasparenza) da agosto 2014 ed è stata regolata con Decreto del Segretario Generale del 9 luglio 2014 “*Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*” (c.d. *whistleblower*) pubblicato nella rete Intranet <http://www.P.C.M.it/Informazione/Trasparenza/whistleblower.shtml> .

In merito alla tutela del segnalante si evidenzia che nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nel corso del 2021 non risultano pervenute segnalazioni tramite la procedura del *whistleblowing*.

A seguito della pubblicazione della determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”, nel corso del 2016 sono state apportate alcune modifiche alla procedura e al sistema informatico per tracciare lo sviluppo dell'istruttoria e dare la possibilità al segnalante di seguire lo stato della propria segnalazione.

Disposizioni per la tutela del dipendente che segnala illeciti sono inserite negli artt. 9 e 17 del Codice di comportamento della P.C.M., adottato con D.P.C.M. 16 settembre 2014.

<http://www.P.C.M.it/NormeDocumenti/Normativa/codicecomportamento/DP.C.M.16set2014.pdf>.

La disciplina della presente misura di prevenzione della corruzione è stata oggetto di modifica normativa ad opera della Legge n. 179 del 30 novembre 2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” che, tra l'altro, all'art. 1, comma 5, ha previsto l'emanazione da parte dell'A.N.AC. di apposite Linee guida.

Con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, l'A.N.AC. ha adottato le Linee guida per fornire indicazioni sull'applicazione della normativa [file:///C:/Users/esegoni/Downloads/Delibera%20n.%20469%20del%209%20giugno%202021%20%E2%80%93%20Linee%20guida%20Whistleblowing%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/esegoni/Downloads/Delibera%20n.%20469%20del%209%20giugno%202021%20%E2%80%93%20Linee%20guida%20Whistleblowing%20(6).pdf)

L'A.N.AC. ha espresso la riserva di adeguare, eventualmente, il documento al contenuto della legislazione di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, “*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*”, affermando che le stesse presentano un carattere transitorio nei limiti in cui potranno essere successivamente adeguate rispetto al recepimento della citata Direttiva.

Nelle more dell’approvazione del Decreto Legislativo per l’attuazione dell’art. 23 della Legge di delegazione europea 2019-2020, Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020*”, il R.P.C.T. procederà entro il terzo trimestre del 2022 a presentare al Segretario Generale una proposta di costituzione di un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti del D.I.P., dell’U.C.I. e del D.S.S., con il compito di procedere ad una revisione del Regolamento di cui al decreto del Segretario Generale del 9 luglio 2014 “*Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*” (c.d. *whistleblower*)” adeguandolo alle indicazioni contenute nella Delibera A.N.AC. 469 del 2021 e alle eventuali successive modifiche che saranno introdotte a seguito del recepimento della citata Direttiva (UE) 2019/1937.

1.1.16 **Formazione**

Sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento del personale, è in fase conclusiva l’erogazione della formazione obbligatoria in materia di Gestione del personale (area di rischio A), Contratti (area di rischio B) e Controlli verifiche e ispezioni (area di rischio F), oggetto della pianificazione dello scorso anno.

Il Responsabile intende promuovere per l’anno in corso, oltre al completamento della formazione nelle suddette aree, l’avvio della formazione per le ulteriori aree di rischio:

- ✓ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario (aree C e D)
- ✓ Incarichi e nomine (area E)
- ✓ Affari legali e contenzioso (area G)

- ✓ Gestione delle entrate, spese e patrimonio (area H).

Allo scopo il R.P.C.T., nelle more della prossima apertura della nuova campagna di rilevazione del rischio, ha avviato una ricognizione presso le Strutture e Uffici della P.C.M. atta ad aggiornare gli elenchi con i nominativi del personale dirigenziale e delle qualifiche impiegato nelle aree di rischio da indirizzare a formazione.

Gli elenchi aggiornati relativi al personale di tutte le Strutture e quelli relativi al solo personale del D.P.C. sono stati inviati dal R.P.C.T. al D.I.P.

Oltre a ciò, saranno assicurate le seguenti attività:

- formazione generale obbligatoria in materia di anticorruzione e la formazione specifica per i Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, proponendo la partecipazione ai corsi a distanza organizzati dalla S.N.A.;
- formazione teorico pratica funzionale all'utilizzo della Piattaforma Pre.Cor. a supporto dei Dirigenti, non già formati, interessati nella prossima campagna di rilevazione del rischio. La formazione verrà erogata *in house* ai dirigenti suddivisi in piccoli gruppi oppure in sessioni dedicate, dallo Staff Anticorruzione, con il coinvolgimento del D.S.S.-U.I.T., ove necessario.

Verranno pianificate, unitamente al D.I.P., ove si mostrerà necessario, la programmazione di specifiche attività formative per eventuali necessità in tema di anticorruzione e trasparenza nel contesto di attuazione delle attività previste dal P.N.R.R.

Infine, considerando che la programmazione di misure di prevenzione della corruzione è integrata con la programmazione relativa alla *performance*, alla gestione delle risorse umane, all'organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla loro formazione, il R.P.C.T., di intesa con il D.I.P., valuterà l'opportunità di proporre specifici percorsi formativi per i dirigenti della P.C.M. interessati alla stesura e gestione del P.I.A.O.

1.1.17 L'informatizzazione e l'interdipendenza con altri sistemi operativi di gestione

Nel corso del primo semestre si provvederà all'apertura della campagna di rilevazione del rischio a vantaggio di selezionate Strutture. Con l'occasione, verranno poste in uso le nuove funzioni informatiche dell'applicativo a supporto

della attività di prevenzione della corruzione Pre.Cor. collaudate a novembre 2021.

L'apertura della campagna Pre.Cor. richiederà il supporto operativo dell'Ufficio per l'Informatica e Telematica del D.S.S. per la gestione, congiuntamente allo *Staff* Anticorruzione, dell'*helpdesk* in caso di eventuali mal funzionamenti delle applicazioni informatiche.

Nel corso del 2022, quindi, non si prevedono ulteriori interventi di manutenzione evolutiva sul *software*.

In merito all'integrazione dei sistemi si sottolinea l'importanza delle informazioni raccolte nel corso della attività di prevenzione della corruzione, che nell'ottica della sempre crescente integrazione delle banche dati della P.C.M. risultano strettamente connesse con i sistemi di controllo di gestione e valutazione della *performance* attraverso lo snodo delle linee di attività.

1.1.18 Le altre misure generali

a) Criteri per limitare l'esercizio della discrezionalità

In linea di continuità con le azioni intraprese (par. 4.3.1 del P.T.P.C. 2015-2017, direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2015 recante "*Le modalità e i criteri per la concessione di rimborsi spese per la realizzazione di progetti culturali e sociali di alta rilevanza*") le Strutture che gestiscono processi caratterizzati da elevata discrezionalità, debbono adottare atti contenenti i criteri generali per regolare l'esercizio del potere. È questo il caso, tra gli altri, dell'erogazione di contributi, finanziamenti, rimborsi spese, sussidi o vantaggi economici comunque denominati.

b) Misure generali per gli Uffici di controllo

In linea di continuità con le azioni intraprese (P.T.P.C.T. 2018-2020, paragrafo 5.1.17 lett. b), l'U.C.I., con riguardo al Servizio controllo di gestione ha individuato, quale misura di prevenzione, la trasparenza interna, tramite l'accesso in lettura da parte del Collegio di direzione e dei dirigenti dell'U.C.I. delle cartelle condivise di lavoro del Servizio; analoghe misure di trasparenza sono state previste per gli atti relativi al Servizio per il controllo strategico e al Servizio per la valutazione della *performance* organizzativa e individuale; il Collegio di direzione è titolato ad una verifica di secondo livello circa la corretta applicazione delle citate misure di prevenzione.

Per il Servizio per il controllo strategico e il Servizio per la valutazione della *performance* organizzativa e individuale rimangono in vigore le misure di

controllo specifiche, *check-list*, finalizzate a monitorare lo svolgimento regolare dell'istruttoria.

L'U.B.R.R.A.C., curandone l'aggiornamento in base ad eventuali modifiche normative sopravvenute nelle pertinenti materie, continua l'applicazione, in relazione agli atti trasmessi dai singoli Centri di responsabilità, delle misure "*check-list*" finalizzate a monitorare lo svolgimento regolare delle seguenti istruttorie:

- a) accordi tra Amministrazioni *ex art.* 15 della L. n. 241/1990;
- b) affidamenti *in house*;
- c) concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010;
- d) procedure di cui all'art. 48, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010;
- e) acquisizione di beni e servizi sia sotto soglia sia sopra soglia eurounitaria anche tramite adesioni a convenzioni CONSIP.

1.2 Le misure specifiche

Le misure specifiche, denominate "misure ulteriori" dal primo P.N.A., sono azioni ed interventi di prevenzione ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente prescritti dalla legge per tutte le amministrazioni e misure destinate ad agire su processi specifici, cioè non trasversali.

Come noto, nel corso delle precedenti campagne di rilevazione del rischio di corruzione alcune Strutture hanno proposto apposite misure specifiche per la mitigazione del rischio rispetto ai processi ritenuti più vulnerabili e rispetto ai processi per i quali le misure obbligatorie apparivano poco efficaci.

I Capi Struttura, che periodicamente vengono consultati circa l'opportunità o l'esigenza di variare le misure di mitigazione del rischio esistenti o di introdurre nuove misure, hanno manifestato in generale la volontà di non mutare la situazione esistente, ritenendo utili le misure che sembrano peraltro consolidate nella prassi lavorativa.

Le risultanze dell'analisi del rischio hanno evidenziato che la maggioranza di processi a rischio presentano un livello basso o molto basso. Tali evidenze suggeriscono l'opportunità di non introdurre ulteriori controlli, che potrebbero appesantire l'azione amministrativa, quanto piuttosto di razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti, come tra l'altro raccomandato dall'A.N.AC nel P.N.A. 2019 (Allegato 1, pag. 5 e seguenti).

Ciò premesso, poiché nel corso dell'anno è prevista una nuova campagna di rilevazione del rischio con un *focus* particolare sulle Strutture a vario titolo

coinvolte nelle attività per la realizzazione del P.N.R.R., si valuterà, unitamente alle Strutture interessate, l'opportunità di introdurre una misura ulteriore dedicata, trasversale e centralizzata che sia di ausilio per il contenimento del rischio.

D'altra parte, poiché la nuova campagna utilizzerà il *data base* delle linee di attività della P.C.M. per la quale è stata operata una standardizzazione, si valuterà l'opportunità di introdurre delle misure di controllo *ad hoc* in maniera centralizzata sui processi a rischio ricadenti sulle linee standardizzate e comuni a più strutture.

Anche in tal caso, si prediligerà un approccio sostanziale di semplificazione, razionalizzazione e messa a sistema a fattor comune delle misure eventualmente già esistenti, evitando di introdurre oneri amministrativi e valutando solo in subordine l'individuazione di nuove misure.

1.2.1 Le misure per l'erogazione di ausili finanziari in caso di emergenza civile

L'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 1° aprile 2020, n. 659, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 90 del 4 aprile 2020, emanata a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ha previsto all'art. 2 una normativa eccezionale, disponendo la sospensione degli adempimenti di trasparenza e di prevenzione della corruzione per il D.P.C. sino a trenta giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20A02006/sg> .

Lo stato di emergenza è stato successivamente più volte prorogato, da ultimo, al 31 marzo 2022 con il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, recante "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*"
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg> .

In relazione alla delicata situazione gestionale venutasi a creare a causa delle ripetute crisi emergenziali di diversa natura che hanno colpito l'Italia negli ultimi

anni, accentuata anche per effetto della pandemia da COVID-19, si rende opportuno confermare in capo al D.P.C., anche per il 2022, i controlli a campione:

- a) sulle dichiarazioni sostitutive concernenti le attività relative alle iscrizioni, contributi, accertamenti e rimborsi alle organizzazioni di volontariato superiori ai 5.000,00 euro;
- b) sulle fatture, superiori ai 5.000,00 euro, oggetto di rimborso da parte del D.P.C. alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”.

1.3 Le misure per l'area di rischio dei contratti pubblici

Premessa

In questi ultimi mesi il quadro regolatorio relativo agli affidamenti pubblici è stato caratterizzato da una pluralità di interventi normativi emergenziali contraddistinti dalla finalità di supportare l'economia, soprattutto a seguito della pandemia causata dal COVID 19; la crucialità delle procedure di affidamento ai fini della ripresa emerge in maniera evidente ove si consideri che il riordino dell'intera disciplina è una delle misure programmate nell'ambito del P.N.R.R. (in attuazione del Piano dovranno essere approvati una legge di delega al Governo e uno o più decreti legislativi, ai quali dovrà seguire l'adozione dei provvedimenti attuativi correlati; il disegno di legge delega, licenziato in prima lettura dal Senato il 9 marzo, è passato all'esame della Camera dei Deputati - Atto Camera n. 3514, “*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*”).

I provvedimenti emergenziali, seguendo una logica acceleratoria, hanno ampliato la discrezionalità dell'Amministrazione. Tale circostanza, unitamente alla considerazione che la situazione economica di riferimento, già critica a causa della pandemia, si è ulteriormente complicata in conseguenza dei recenti eventi bellici, rende ancora più evidente l'esigenza che l'amministrazione agisca con particolare attenzione sia durante la fase dell'affidamento sia in quella successiva dell'esecuzione del contratto.

In questo contesto, le principali innovazioni sono state introdotte dai seguenti decreti legge:

- ✓ decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza*”

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, il c.d. decreto cura Italia, che, tra le altre cose, ha ampliato il ricorso alle procedure negoziate con e senza pubblicazione del bando,

- ✓ decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, il c.d. decreto rilancio, il quale, tra le altre cose, ha riconosciuto la possibilità per gli affidatari di ottenere aumenti sulle anticipazioni dei prezzi d'appalto,
- ✓ decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” (c.d. decreto semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, che ha operato prevalentemente attraverso interventi “a tempo”, in relazione allo stato di emergenza,
- ✓ da ultimo, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il c.d. decreto semplificazioni *bis*.

Tale più recente provvedimento reca “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”. Esso interviene per strutturare l'assetto dell'organizzazione necessaria per governare l'attuazione del P.N.R.R., per introdurre strumenti procedurali finalizzati ad assicurare la realizzazione delle misure del P.N.R.R., del P.N.C. e dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e per rafforzare gli istituti già previsti, con l'obiettivo generale di accelerare gli affidamenti.

Per quanto riguarda il settore degli appalti, il D.L. n. 77/2021 ha apportato innovazioni su più fronti:

- ✓ viene protratta, talvolta con modifiche, fino al 30 giugno 2023 l'efficacia di alcune norme emergenziali temporanee, aventi carattere semplificatorio e acceleratorio, già introdotte con la precedente decretazione d'urgenza, (si rammentano le norme contenute negli artt. 1 e 2, del D.L. n. 76/2020, relative alle procedure speciali per gli affidamenti sotto soglia o pari o sopra

soglia, e quelle di cui all'art. 3, relative alle verifiche antimafia e protocolli di legalità),

- ✓ viene introdotta una disciplina speciale derogatoria del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, in riferimento ai programmi del P.N.R.R., P.N.C. e a quelli cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
- ✓ vengono apportate modifiche a regime del Codice dei contratti pubblici.

Non essendo possibile in questa sede una trattazione generale relativa alle novità normative, che richiederebbe un approfondimento manualistico, ci si focalizza su alcuni aspetti sui quali si intende richiamare particolarmente l'attenzione nell'ottica di prevenzione che caratterizza il P.T.P.C.T.

Misure trasversali applicabili nel periodo transitorio (sino al 30 giugno 2023)

A) Termini di conclusione del procedimento

Nell'ottica acceleratoria a cui si è ispirato il legislatore, è particolarmente rilevante il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di affidamento.

Per le procedure sotto soglia, l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, la cui efficacia è stata prorogata al 30 giugno 2023, i termini di conclusione sono fissati in due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro nel caso di applicazione della procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici.

Per le procedure sopra soglia, l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto prevede che “*salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.*”.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, a mente dell'ultimo periodo del comma 1 degli artt. 1 e 2 citati, di identico tenore, “*Il mancato rispetto dei termini (...), la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*”.

Considerate le semplificazioni introdotte con la recente normativa, operate soprattutto attraverso la previsione dell'ampio ricorso alle procedure dell'affidamento diretto e alla procedura negoziata senza bando, acquista

particolare rilievo la determinazione a contrarre o il diverso atto di avvio del procedimento.

Tali provvedimenti, oltre a riassumere i presupposti di fatto e di diritto che conducono l'Amministrazione a svolgere la prescelta procedura, segnano il decorso del tempo ai fini della conclusione del procedimento; inoltre, in linea anche con le modifiche operate in materia di procedimento amministrativo (cfr.: art. 12 del D.L. n. 76/2020), la determina a contrarre o l'atto equivalente deve indicare la durata presunta del procedimento per permettere il monitoraggio dei tempi (cfr.: art. 21 del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. h), del D.L. n. 77/2021).

Si ribadisce la necessità di curare la determina a contrarre o l'atto equipollente e di dar conto in quella sede della durata presunta del procedimento, tenendo conto dei tempi indicati dal legislatore sopra richiamati e delle scelte compiute in maniera trasparente e intellegibile.

B) Trasparenza

Si richiama l'attenzione sull'esigenza di osservare le prescritte misure di trasparenza. Esse, infatti, in un contesto di ampia discrezionalità amministrativa, innalzamento delle soglie di riferimento e riduzione degli operatori da consultare, svolgono il ruolo di contrappeso per un'azione amministrativa controllabile e tracciabile.

Anche in base a quanto detto sopra, particolare rilevanza riveste la pubblicità della determina a contrarre o del diverso atto di avvio del procedimento, che potrà consentire il controllo sulle fasi procedurali e sulla decorrenza del termine per la conclusione (salva l'ipotesi in cui la stessa determina rappresenti l'atto conclusivo del procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020).

Nell'ottica di attuare il contenimento del rischio corruttivo, attraverso l'implementazione della trasparenza, quale misura aggiuntiva, le Strutture dovranno continuare a curare la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, anche in caso di affidamenti inferiori ad euro 40.000, per le procedure di cui alla lettera a), comma 2, art. 1, del D.L. n. 76/2020.

C) Esecuzione in via d'urgenza

L'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto prevede che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*.

La norma ribadisce la possibilità per l'Amministrazione di procedere all'esecuzione in via di urgenza dell'appalto non solo nel caso di *“eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,*

animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale” ma anche, più in generale, *“nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.”*

Essa disciplina una deroga al principio generale espresso nel comma 13 del medesimo art. 8, secondo cui *“L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace”* e, cioè, ai sensi del precedente comma 7, *“dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”*

In base all'ampia formulazione della disposizione, i presupposti per il ricorso a questo istituto speciale possono scattare, oltre che nelle ipotesi menzionate (eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale), anche nel caso in cui dalla mancata immediata esecuzione del contratto deriverebbe un grave danno all'interesse pubblico che l'esecuzione è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, e, quindi, anche in riferimento ai contratti stipulati per l'attuazione del P.N.R.R. o cofinanziati con i fondi europei.

Considerata l'ampia possibilità di ricorrere all'esecuzione d'urgenza, si raccomanda all'Amministrazione ancora una volta una particolare attenzione al momento della predisposizione della determina a contrarre, che dovrà indicare, qualora già prevedibile in fase di affidamento, anche l'intenzione di ricorrere all'esecuzione d'urgenza illustrando i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto.

Procedure speciali finalizzate all'attuazione del P.N.R.R. e ai programmi finanziati con fondi strutturali dell'Unione europea

Si richiama l'attenzione sui procedimenti indicati di seguito.

a) La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Nell'ottica di assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel P.N.R.R. e nei programmi finanziati con fondi strutturali dell'Unione europea attraverso una celere azione amministrativa, l'art. 48, comma 3, del D.L. n. 77/2021 disciplina i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per le procedure sopra e sotto soglia, prevedendo che *“Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di*

attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.”.

Al riguardo, anche per questa fattispecie si raccomanda all'Amministrazione una particolare attenzione al momento della predisposizione della determina a contrarre, che dovrà indicare i presupposti di fatto e di diritto per il ricorso alla procedura in questione.

b) Potere sostitutivo per l'esecuzione del contratto. Nell'ottica di assicurare l'avanzamento dei programmi secondo la tempistica stabilita, il D.L. n. 77/2021 ha rafforzato l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia. Infatti, l'art. 50, comma 2, stabilisce che “2. *Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.”.*

In questo contesto, si raccomanda all'Amministrazione di porre particolare cura nel monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma relativo alla fase esecutiva.

Monitoraggio a cura del R.P.C.T.

Come anticipato, la crisi economica, connessa da un lato alla pandemia e dall'altro agli infausti eventi ucraini, ha determinato un contesto di azione molto incerto per tutti gli operatori economici e può comportare rilevanti difficoltà per l'Amministrazione nella gestione della fase esecutiva dei contratti con i fornitori.

In questo quadro, la realizzazione di un monitoraggio sulle situazioni critiche in cui l'Amministrazione può imbattersi nella fase di esecuzione (ad esempio, gli aumenti dei costi, la necessità di sospensione dell'esecuzione, le proroghe, le varianti, la revisione dei prezzi) può agevolare la comprensione dei fenomeni e

aiutare a individuare delle misure finalizzate a supportare le situazioni di emergenza prevenendo fenomeni corruttivi.

Ciò premesso, nel corso del 2022 il R.P.C.T., in collaborazione con il D.S.S., provvederà ad impostare una rilevazione presso le Strutture interessate dagli affidamenti al fine di evidenziare le situazioni critiche più ricorrenti relative alla fase di esecuzione del contratto. All'esito del monitoraggio e delle elaborazioni dei relativi risultati saranno valutate le iniziative e le misure più opportune.

1.4 Le misure per le procedure di reclutamento del personale

Tutte le Strutture debbono osservare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale. Si richiamano in proposito innanzitutto i contenuti degli artt. 35, 35 *bis* e 36 del D. Lgs. n. 165/2001, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “*Linee guida sulle procedure concorsuali*”, il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021 nonché il D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021.

Nell’ambito dei controlli sugli obblighi di pubblicazione previsti nella sezione trasparenza, un particolare *focus* sarà compiuto sui procedimenti di reclutamento del personale in corso.

1.5 Le misure per la semplificazione

Come anticipato nel par. 2, la programmazione strategica per l’anno in corso, riprendendo gli indirizzi già diramati nel biennio precedente, accorda un ruolo fondamentale ai progetti di semplificazione e digitalizzazione; questi, oltre a rendere l’agire amministrativo più efficiente, concorrono all’attuazione della trasparenza e rappresentano misure di prevenzione della corruzione.

In questo contesto, nell’anno 2022 le Strutture pianificheranno e realizzeranno ulteriori azioni di semplificazione e/o digitalizzazione che saranno oggetto di programmazione nell’ambito del ciclo della *performance*.

In particolare, considerate le attività già portate a termine e i progetti già collaudati negli scorsi anni, le Strutture procederanno al monitoraggio e alla verifica del funzionamento, dell'impatto e della fruibilità delle misure di semplificazione e/o digitalizzazione messe a sistema nell'anno 2021, eventualmente mediante consultazione degli utenti.

Inoltre, anche in linea con quanto previsto nell'art. 6, comma 2, lett. e), del D. L. n. 80/21, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, a proposito del Piano integrato di attività e organizzazione, le Strutture pianificheranno ulteriori procedure da semplificare e/o digitalizzare per l'anno 2022, anche sulla base della consultazione degli utenti, con preferenza per quelle aventi carattere comune e trasversale a più Dipartimenti o Uffici equiparati.

Al fine di implementare il livello di digitalizzazione dell'Amministrazione, ciascuna Struttura procederà ad inserire i processi come semplificati nella "Piattaforma processi e servizi" della P.C.M. realizzata nel 2021.

1.6 Il R.A.S.A. (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)

L'art. 33 *ter* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", ha riservato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ed oggi all'A.N.AC. – la competenza a stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277.

La predetta disposizione prevede, altresì, che ogni Stazione Appaltante è tenuta a nominare il R.A.S.A. per l'inserimento e l'aggiornamento annuale dei dati della Stazione Appaltante stessa all'interno dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.).

Tale obbligo informativo consiste nella implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (B.D.N.C.P.) presso l'A.N.AC. dei dati relativi all'anagrafica della Stazione Appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo.

Nel P.N.A. 2019 l'individuazione del R.A.S.A. è intesa come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Infatti, il Responsabile, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nella Anagrafe

unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del P.T.P.C.T.

Con decreto del Segretario Generale del 30 ottobre 2017, il Capo del D.S.S. è stato nominato Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) per la P.C.M.

In relazione all'avvicendamento di alcune posizioni dirigenziali apicali successive al cambio della compagine governativa, con decreto del Segretario Generale del 27 luglio 2018 è stato nominato il Cons. Paolo Molinari, Capo D.S.S., R.A.S.A. per la P.C.M. Di tale nuova nomina il R.P.C.T. ha dato comunicazione all'A.N.AC., con nota prot. U.C.I. n. 2172 del 3 agosto 2018.

In base al monitoraggio effettuato dal R.P.C.T. nel 2018, le Strutture che hanno nominato un proprio R.A.S.A. sono il D.P.C., incarico attualmente ricoperto dal Geom. Carlo Sforza, la S.N.A., incarico attualmente ricoperto dal Dr. Roberto Mazza e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, incarico attualmente ricoperto dalla Dr.ssa Donatella Di Cola.

Come previsto nel paragrafo 5.6 *“Il R.A.S.A. e il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette”* del P.T.P.C.T. 2021-2023, il R.P.C.T., al fine di verificare la possibilità di facilitare e snellire le procedure adottate per adempiere agli obblighi informativi richiesti dall'A.N.AC., con particolare riferimento alla possibilità di prevedere che ciascun centro di responsabilità al di fuori del Segretariato Generale nomini un proprio R.A.S.A., ha chiesto la disponibilità alle relative Strutture ad effettuare incontri per confrontarsi sulla misura organizzativa in argomento.

Nell'incontro che si è svolto in data 22 dicembre 2021 tra il R.P.C.T., il D.S.S. e le altre Strutture interpellate, è stato deciso di dare corso alle azioni necessarie per attuare la misura in argomento.

Il R.P.C.T., nel corso del 2022, monitorerà e solleciterà l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati da parte delle Strutture interessate.

L'elenco dei R.A.S.A. individuati sarà pubblicato anche nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Governo nella sottosezione *“Altri-contenuti”*.

1.7 Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette

In relazione alle indicazioni contenute nella parte IV punto 8 *“Attività e poteri del R.P.C.T.”* del P.N.A. 2019 in materia di *“Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) e contrasto al riciclaggio”*, per quanto concerne l'affidamento

dell'incarico di "Gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 recante "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*", e come previsto dal par. 5.6 "*Il R.A.S.A. e il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette*" del P.T.P.C.T. 2021 – 2023, il R.P.C.T., sentito l'U.S.G., il D.I.P., il D.S.S. e l'U.B.R.R.A.C., ha proceduto ad attivare le iniziative propedeutiche necessarie per l'individuazione del soggetto da designare. A tale riguardo, il R.P.C.T. ha trasmesso all'U.S.G. una bozza di decreto di costituzione del Gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito di approfondire la posizione che il Gestore dovrebbe avere rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione e di disegnare le procedure che dovranno essere seguite per l'emersione dei casi sospetti e delle conseguenti segnalazioni, chiedendo anche di individuare il soggetto che lo dovrà presiedere. Sulla base della relazione conclusiva che verrà prodotta dal Gruppo di lavoro, il R.P.C.T. provvederà a trasmettere al Segretario Generale una definitiva proposta riguardante la posizione che il soggetto "Gestore" dovrà avere rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione contenente:

- le procedure che dovranno essere seguite per l'emersione dei casi sospetti e delle conseguenti segnalazioni;
- l'individuazione di un percorso formativo in materia per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la progettazione di una rete dei referenti, costituita da rappresentanti presso ogni Struttura, con definizione dei compiti.

Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette dovrà comunque essere provvisto di idonee competenze e risorse organizzative.

1.8 I Fondi strutturali

Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione sono state oggetto di uno specifico approfondimento nell'Aggiornamento 2018 del P.N.A. di cui alla delibera A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 2018.

Poiché anche nell'ambito della P.C.M. sono presenti Strutture che gestiscono finanziamenti europei e nazionali, al fine di realizzare misure realmente concrete ed efficaci da applicare alle Strutture suddette, nel corso del 2022 proseguirà il confronto già avviato con tali Strutture che sono soggetti beneficiari o che rivestono un ruolo diretto nell'ambito del sistema di *governance* dei fondi strutturali, al fine di realizzare un approfondimento sui possibili rischi corruttivi connessi agli specifici processi e all'identificazione delle aree maggiormente

esposte, così da individuare misure per la mitigazione di potenziali fenomeni corruttivi e per l'implementazione della trasparenza diverse da quelle già stabilite dalle varie rendicontazioni europee e nazionali.

2 Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione

I Capi delle Strutture relazionano al R.P.C.T. sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione entro il 30 novembre di ciascun anno. Nell'ambito di detta relazione provvedono a segnalare le eventuali criticità sulla sostenibilità economica e organizzativa delle misure di prevenzione e sulla loro correlazione alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. Essi, inoltre, forniscono informazioni su specifiche misure e chiarimenti a richiesta del Responsabile in qualsiasi momento.

Le comunicazioni tra le Strutture ed il Responsabile avvengono attraverso la rete dei Referenti.

Sulla base dei monitoraggi, il R.P.C.T. elabora la relazione annuale. Gli esiti dei monitoraggi sono inoltre utilizzati a fini di controllo e di impulso, per la valutazione della *performance* dei dirigenti e per elaborare la proposta di aggiornamento annuale del P.T.P.C.T.

3 Ciclo della programmazione

Entro il terzo trimestre di ciascun anno, il R.P.C.T. richiede ai Capi delle Strutture proposte per l'elaborazione del nuovo P.T.P.C.T. ed eventuali indicazioni di rivalutazione del rischio.

Infatti, il coinvolgimento di tutti i dirigenti e del personale che a vario titolo sono responsabili delle attività all'interno della P.C.M., contribuisce a rafforzare un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione.

SEZIONE II – TRASPARENZA

1 *Le misure di trasparenza*

In questa sezione sono riportate le iniziative che l'Amministrazione intende assumere per implementare l'attuazione della trasparenza nel triennio 2022-2024, così fornendo agli utenti un concreto strumento di conoscenza e di controllo sull'attività e sull'organizzazione dell'Amministrazione attraverso le pubblicazioni sul sito istituzionale.

La trasparenza rappresenta una misura di estremo rilievo per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, nonché uno strumento per il miglioramento dell'azione amministrativa e l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art.1, co.1, del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, la trasparenza amministrativa, è intesa *“come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Nel PNA 2019 l'A.N.A.C. ha evidenziato che *“il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia”*.

In tal senso si era espresso anche il Consiglio di Stato⁶ specificando che *“la nozione di principio generale di trasparenza, la quale deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul*

⁶ Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali”

Le azioni programmate hanno l'obiettivo di promuovere la cultura della trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e di semplificare l'attività delle Strutture impegnate nelle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, in una logica di miglioramento continuo.

Una particolare attenzione è rivolta alla trasparenza relativa alle attività e ai programmi connessi al P.N.R.R., in linea con quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, "che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza".

La presente sezione aggiorna ed implementa le misure di trasparenza per il triennio 2022 - 2024, sulla base:

del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

del Regolamento (UE) 2021/241;

del D. L. 80/2021;

del P.N.A. e delle linee guida adottate dall'A.N.AC.;

del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*", che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativamente al trattamento dei dati personali.

Concorrono all'attuazione delle misure di trasparenza oltre al R.P.C.T. per il coordinamento, tutti i dirigenti, i referenti, i responsabili della trasmissione dei dati e i responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati. Dall'inadempimento agli obblighi di trasparenza deriva l'applicazione delle prescritte sanzioni (artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013)

2 Informazione e pubblicità del P.N.R.R.

Le Strutture della P.C.M. titolari di interventi relativi a misure del P.N.R.R. sono tenute a pubblicare le informazioni e i dati relativi alle attività di competenza, per le quali ricorre l'obbligo di pubblicazione *ex* D. Lgs. n. 33/2013, nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente, nelle specifiche sottosezioni.

Nel corso del 2022, il R.P.C.T. e il Capo dell'U.S.P.P.C.M, in collaborazione con il D.S.S., valuteranno le iniziative più opportune per assicurare un'adeguata diffusione delle azioni relative all'attuazione del P.N.R.R. da parte della P.C.M., anche in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/24, se del caso, con il coinvolgimento della redazione del sito <https://italiadomani.gov.it/it/>.

3 Aggiornamento delle mappature degli obblighi di pubblicità delle Strutture della P.C.M.

Per il 2022 sarà programmato l'aggiornamento delle mappature degli obblighi di pubblicità delle Strutture e la determinazione della prima mappatura per le Strutture di nuova costituzione. La mappatura degli obblighi di pubblicità consiste nella individuazione degli obblighi di pubblicazione a cui ciascuna Struttura è tenuta sulla base del D.Lgs. n. 33/2013.

Al riguardo, l'art. 10, co. 1, del medesimo decreto legislativo prevede che siano individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato decreto in quanto in capo agli stessi è incardinata la responsabilità degli adempimenti.

Tenuto conto di tale previsione e delle indicazioni dell'A.N.AC. in materia di trasparenza⁷, si procederà a modificare e integrare la tabella relativa alla "Mappatura degli obblighi di pubblicità" evidenziando i flussi informativi per garantire l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

Al presente Piano sono allegate le mappature di dettaglio delle Strutture della P.C.M. aggiornate al 28 febbraio 2021, ad eccezione della mappatura relativa al Dipartimento per la trasformazione digitale, aggiornata al 15 marzo 2022.

⁷ Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 (pag. 29), approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022.

Le mappature aggiornate saranno pubblicate sulla rete *intranet* e nella sezione Amministrazione trasparente.

4 Gli obblighi di trasparenza e la disciplina dei dati personali

La pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali sul sito *web* istituzionale per finalità di trasparenza deve avvenire nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*".

È necessario pertanto valutare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare che la pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza avvenga nel rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali.

Considerata la complessità dell'attività dal punto di vista giuridico e organizzativo, il R.P.C.T. in collaborazione con il R.P.D., ha provveduto, nel corso del 2021, a individuare la sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" presente nella sezione Amministrazione trasparente quale oggetto di azione prioritaria di intervento.

Nel corso del 2022, proseguendo le attività avviate con il P.T.P.C.T. 2021-2023, da un lato saranno intraprese le iniziative più adeguate affinché le pubblicazioni effettuate nella sopracitata sottosezione siano eseguite nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, dall'altro si valuterà di estendere tale attività ad altre sottosezioni.

Relativamente alla sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", il R.P.C.T. d'intesa, con il R.P.D., valuterà la predisposizione di una proposta di circolare da diramare alle Strutture della P.C.M. con le indicazioni finalizzate ad agevolare l'adempimento degli obblighi di pubblicità, nel rispetto del regime del trattamento dei dati personali.

4.1. Durata degli obblighi di pubblicazione

L'art. 8, co. 3 del D.Lgs. n. 33/2013 pone un termine generale di pubblicazione delle informazioni pari a 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dal quale decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (G.D.P.R.) e

di quanto previsto da disposizioni speciali (artt. 14, co. 2 e 15, co. 4, del D.Lgs n.33/2013) e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Decorso il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i dati, le informazioni e i documenti restano accessibili ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto (*Accesso civico a dati e documenti*). La rimozione delle pubblicazioni è necessaria laddove siano coinvolti dei dati personali, poiché scaduti i termini di pubblicazione obbligatoria, in assenza di ulteriori norme che la legittimano, la diffusione del dato personale costituisce una violazione delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

I responsabili della trasmissione e della pubblicazione curano che per ciascuna pubblicazione effettuata i dati, le informazioni e i documenti vengano rimossi dalla sezione Amministrazione trasparente allo scadere del termine di pubblicazione.

Nel caso in cui si ritenga di lasciarli in pubblicazione, i dati devono essere considerati ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e, cioè, come dati ulteriori. Questo implica che i dati personali eventualmente presenti debbono essere anonimizzati (Art. 7-bis, co.3: *“Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti”*).

Il R.P.C.T., in collaborazione con il R.P.D., il D.S.S. e l'U.S.P.P.C.M. valuterà la promozione delle opportune iniziative affinché le Strutture adeguino i contenuti della sezione Amministrazione trasparente alle previsioni relative alla durata delle pubblicazioni.

5 Trasparenza in materia di procedimenti amministrativi

L'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 individua per ciascuna tipologia di procedimento le informazioni da pubblicare in Amministrazione trasparente. Per la P.C.M. tali informazioni sono contenute nella sottosezione di secondo livello "Tipologie di procedimento", nell'ambito della sottosezione di primo livello "Attività e procedimenti".

Le nuove Strutture e le nuove Unità di missione dovranno pertanto procedere tempestivamente alla pubblicazione dei procedimenti di competenza utilizzando la scheda pubblicata sulla rete *intranet*-sezione anticorruzione e trasparenza. Al

riguardo il R.P.C.T. valuterà l'opportunità di monitorare nel corso dell'anno il corretto assolvimento degli obblighi.

Per quanto concerne il monitoraggio dei tempi procedurali si rinvia al par. 1.11 della parte anticorruzione del presente Piano.

6 Trasparenza in materia di affidamento di beni servizi e forniture

Nell'ottica di attuare il contenimento del rischio nell'Area contratti pubblici, anche attraverso l'implementazione della trasparenza, le Strutture cureranno la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento pure in caso di affidamenti inferiori ad euro 40.000, per le procedure di cui alla lettera a), co. 2, art. 1 del D. L. n. 76/2020.

Si richiama la necessità per le Strutture di uniformarsi ai contenuti previsti dalla normativa vigente, in particolare per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013.

7 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013 (*Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici*), sono tenute a pubblicare e specificare nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" (C.A.D.).

L'A.N.AC. con la delibera n. 77 del 16 febbraio 2022⁸ ha precisato che, ai fini dell'attuazione della misura di trasparenza prevista dal predetto art. 36, i soggetti tenuti all'obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all'art 5 del C.A.D., tra i quali rientrano le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti istituzionali, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "IBAN e pagamenti informatici" i seguenti dati: "[...] a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX"; b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al § 5 delle Linee guida Agid del 2018 "sull'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche

⁸ <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-77-del-16-febbraio-2022>

amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.”.

Il R.P.C.T. curerà i necessari approfondimenti per dare attuazione alle previsioni normative in base anche alle indicazioni fornite dall’A.N.AC. con la predetta delibera n. 77 e procederà eventualmente all’aggiornamento della relativa sottosezione della sezione Amministrazione trasparente.

8 Procedimenti di accesso e Registro degli accessi

Il R.P.C.T. curerà il coordinamento delle istruttorie relative alle istanze di accesso civico semplice riguardanti i dati, i documenti e le informazioni sottoposti a obbligo di pubblicazione di cui sono titolari le Strutture della P.C.M.

L’U.C.I. e tutte le Strutture della P.C.M. instruiranno le istanze di accesso ai documenti *ex* L. n. 241/1990, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) - *ex* art. 5, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 - riguardanti dati e documenti della P.C.M. per la parte di rispettiva competenza.

Il R.P.C.T. provvederà sulle eventuali istanze di riesame, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla Direttiva del Segretario Generale 6 dicembre 2017.

Il R.P.C.T., inoltre, in linea con quanto stabilito dalla predetta Direttiva e dalle indicazioni dell’A.N.AC., promuoverà e curerà l’aggiornamento del Registro degli accessi della P.C.M., redatto sulla base delle informazioni fornite dalle Strutture competenti, avente ad oggetto i procedimenti di accesso documentale, accesso civico semplice e F.O.I.A. e le istanze di riesame. Il Registro verrà aggiornato con cadenza semestrale e pubblicato nell’apposita sezione dedicata del sito *web* istituzionale accessibile al seguente *link*:

<http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/AccessoCivico/index.html>.

9 Gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

La Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013 - sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 - ha invocato l’intervento del legislatore, al fine di pervenire a un adeguato

bilanciamento fra le contrapposte esigenze di trasparenza e riservatezza nelle pubblicazioni concernenti i dirigenti prevedendo la graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti, successivamente, il legislatore, con l'art. 1, co. 7, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*", convertito con Legge 28 febbraio 2019, n. 8, ha demandato a un regolamento governativo la modulazione graduata degli obblighi di pubblicazione. Allo stato il quadro normativo non è ancora definito.

10 Gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza

L'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*) al co.1, lett. a), stabilisce, fra l'altro, l'obbligo di pubblicare gli "*estremi dell'atto di conferimento*" dell'incarico.

L'A.N.AC., in occasione dello svolgimento dell'attività di vigilanza ha chiarito che tale previsione deve essere riferita a tutti gli elementi identificativi dell'atto con il quale l'amministrazione conferisce l'incarico e, quindi, "*...non solo la data del provvedimento(...)ma anche – almeno – il numero di protocollo o di registrazione dello stesso(...)*".⁹

Ciò premesso il R.P.C.T., nel corso del 2022, diramerà indicazioni affinché le Strutture procedano ad un eventuale adeguamento dei contenuti della relativa sottosezione.

11 Vigilanza sugli enti pubblici e privati

Si fa rinvio a quanto previsto nel paragrafo 1.1.14 del presente P.T.P.C.T.

12 Pubblicazioni dei Commissari straordinari di Governo

⁹ ANAC Fasc. UVMACT n. 2021-3293-<https://www.anticorruzione.it/-/atto-dirigenziale-del-4-febbraio-2022-fasc.3293.2021>

Il D.P.C.M. 28 marzo 2018, che ha novellato l'art. 10 del D.P.C.M. 20 dicembre 2013, recante "Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 33/2013", attribuisce il ruolo di R.P.C.T. nelle Strutture commissariali allo stesso Commissario, salva diversa indicazione contenuta nel provvedimento di nomina. Gli Organismi commissariali sono stati pertanto resi autonomi e responsabili circa tutti gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Al fine di agevolare l'attuazione della trasparenza la P.C.M. realizza dei siti *web* dedicati sia per i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della L. n. 400/1988, sia per quelli nominati ai sensi di leggi speciali che hanno come amministrazione di riferimento la P.C.M.

Il R.P.C.T. fornirà supporto ai Commissari, attivando il processo per la realizzazione dei siti e definirà in accordo con il D.I.C.A., le modalità per garantire una tempestiva informazione ai Commissari stessi circa la possibilità di avvalersi del supporto della P.C.M.

A tal fine il D.I.C.A. dovrà comunicare i decreti di nomina dei Commissari contestualmente al R.P.C.T. nonché all'U.S.P.P.C.M. affinché quest'ultimo ufficio possa procedere all'aggiornamento delle pubblicazioni relative alle nuove nomine e alle eventuali cessazioni nella pagina dedicata ai Commissari straordinari della sezione Amministrazione trasparente.

13 Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza

Al fine di conoscere e monitorare l'opinione dei cittadini circa la fruibilità dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, entro il secondo semestre 2022, il R.P.C.T., in collaborazione con l'U.S.P.P.C.M. e con il D.S.S., procederà alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza esterna.

14 Dati ulteriori

Le Strutture verificano l'opportunità di pubblicare dati ulteriori relativi alla propria attività.

14.1. Orientarsi in P.C.M.

Tutte le Strutture interessate provvederanno, entro il secondo semestre 2022, all'aggiornamento della pagina "Orientarsi in P.C.M.", situata all'interno della sottosezione "Dati ulteriori".

14.2 Indicatore delle visite alla sezione Amministrazione trasparente

L'indicatore degli accessi alla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale costituisce un importante strumento per valutare l'attenzione che i cittadini rivolgono ai contenuti riportati nella stessa sezione e, quindi, all'attività svolta dall'Amministrazione. Tanto considerato, nel corso del 2022 il R.P.C.T. prevede di avviare uno studio in collaborazione con l'U.S.P.P.C.M e con il D.S.S. per verificare la fattibilità di tale misura.

15 Attività informativa/formativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il R.P.C.T. con il supporto dello *Staff* anticorruzione, della Segreteria tecnica trasparenza e dell'U.C.I. dirama mensilmente la *newsletter* U.C.I. e ne cura la pubblicazione sulla rete *intranet* della P.C.M. La *newsletter* segnala le iniziative innovative e quelle in corso e ricorda alle Strutture le scadenze più prossime.

Per la formazione si rinvia alla programmazione delle attività prevista al paragrafo 1.1.16 della sezione anticorruzione del presente Piano.

16 Qualità e chiarezza dei dati, delle informazioni e dei documenti

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Strutture della P.C.M. sui principi in materia di qualità delle informazioni da pubblicare.

In via generale, le Strutture sono tenute a controllare che il dato rappresenti correttamente il fenomeno che si intende descrivere (esattezza) e riporti tutte le informazioni prescritte dalla normativa (accuratezza).

In particolare, si richiamano le previsioni contenute negli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 in base alle quali, le Strutture devono assicurare la qualità delle

informazioni nonché la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in formato di tipo aperto ai sensi del C.A.D. e di quanto chiarito dall’A.N.AC.¹⁰.

La possibilità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici deve essere sempre bilanciato con i principi in materia di protezione dei dati personali (*cfr.* par. 4 della presente sezione trasparenza).

17 Revisione della sezione Amministrazione trasparente

Al fine di semplificare e velocizzare gli adempimenti, l’Amministrazione intende proseguire nel processo di informatizzazione della procedura di invio dei dati per alimentare la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, implementando gradualmente l’automazione dei processi di pubblicazione.

Per garantire una maggiore accessibilità e fruibilità delle informazioni pubblicate e, al contempo, una maggiore trasparenza interna si intende procedere ad un *re-design* complessivo del *layout* della sezione Amministrazione trasparente.

A tal fine, il R.P.C.T., in collaborazione con il R.T.D., il D.S.S. e l’U.S.P.P.C.M., programmerà, nel corso del 2022, uno studio di fattibilità per la realizzazione del progetto.

18 Il sistema di controllo sulle azioni programmate in materia di trasparenza

Il monitoraggio sull’attuazione della presente sezione consiste nella verifica periodica dell’aggiornamento dei dati, della loro completezza e correttezza, al fine di incrementare il livello di trasparenza e individuare eventuali azioni di miglioramento.

Si effettuerà anche per il 2022:

- a) il monitoraggio semestrale della sezione Amministrazione trasparente;
- b) il monitoraggio dello stato di attuazione del cronoprogramma;
- c) il controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

¹⁰ A.N.AC. allegato tecnico n. 5 alla deliberazione 294/2021, riguardante “Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati” reperibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-294-del-13-aprile-2021>

a) Monitoraggio dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente

L'attività è indirizzata a verificare la completezza e la correttezza dei dati pubblicati nelle pagine della sezione Amministrazione trasparente, in relazione alle previsioni normative e alle eventuali segnalazioni di criticità mosse alle Strutture.

Il controllo è svolto dalla Segreteria tecnica trasparenza che riferisce al R.P.C.T. sugli esiti della stessa, con cadenza semestrale.

b) Monitoraggio sull'attuazione delle azioni programmate

Il R.P.C.T. a cadenza trimestrale effettua la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal cronoprogramma delle attività programmate per il triennio 2022-2024. Eventuali criticità rilevate saranno oggetto di approfondimento e le relative azioni oggetto di riprogrammazione.

c) Controllo sugli obblighi di pubblicazione

Il controllo sugli obblighi di pubblicazione ha lo scopo di verificare il corretto adempimento da parte delle Strutture delle relative prescrizioni di legge attraverso il confronto dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente con quelli in possesso dell'U.C.I. e dell'U.B.R.R.A.C..

Il R.P.C.T. con il supporto dell'Ufficio provvede all'individuazione mediante sorteggio di tre Strutture della P.C.M. (una di grandi dimensioni e due medio-piccole) da sottoporre a controllo entro il secondo semestre 2022. Il controllo riguarda gli atti prodotti in un determinato periodo dell'anno relativamente alle aree a rischio individuate nel P.N.A. 2016.

I controlli sugli obblighi di pubblicazione avviati nel secondo semestre del 2021 sugli atti prodotti dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, saranno completati entro il terzo trimestre del 2022.